

XLIII.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1905

Presidenza del Presidente **CANONICO**.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Corte dei conti — Comunicazione — Segue la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio della caccia » (N. 27) — Prima che si proceda alla discussione dell'art. 16, il senatore Colonna Fabrizio, relatore, propone, ed il Senato consente, che si discuta l'art. 2 con la tabella A e la seconda parte dell'art. 9 rimasta sospesa — Presentazione di un disegno di legge — Ripresa della discussione — Dopo osservazioni e proposte dei senatori D'Antona, Annaratone, Tassi, Cefaly, Ginori, il quale, d'accordo con altri senatori, propone un articolo aggiuntivo, Tasca-Lanza, Bettoni e Melodia, ai quali rispondono il senatore Colonna Fabrizio, relatore, ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze, si approva l'art. 2 con l'annessa tabella A, nel testo emendato dall'Ufficio centrale e dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Sulla seconda parte dell'art. 9, la quale, con una modificazione proposta dall'Ufficio centrale, forma un nuovo art. 9-bis, parlano il senatore Colonna Fabrizio, relatore, il ministro delle finanze, i senatori Ginori, Figoli Des Geneys, Niccolini, Tassi, Parpaglia e Codronchi — L'art. 9-bis è approvato — Si sospende l'art. 16, dopo osservazioni e proposte di emendamenti dei senatori Colonna Fabrizio, relatore, Scialoja, Barracco R. e del ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione si approva l'art. 17. — Su proposta del senatore Scialoja, sono soppressi gli articoli 18 e 19 — L'art. 20 con una modificazione proposta dal Presidente è rinviato all'Ufficio centrale — A proposta del relatore, si sopprime l'art. 21 — Si approvano gli art. dal 22 al 27, dopo osservazioni e proposte dei senatori Colonna Fabrizio, relatore, Bettoni, Scialoja, Parpaglia e Melodia, e del ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione si approva l'art. 28, ultimo del disegno — Il senatore Ginori ritira il suo articolo aggiuntivo, dopo osservazioni dei senatori De Martino, Bettoni, Tasca-Lanza e del ministro di agricoltura, industria e commercio — Si approva senza discussione un articolo aggiuntivo, proposto dal senatore Scialoja, ed accettato dal ministro di agricoltura, industria e commercio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Arrivabene di dare lettura di un messaggio pervenuto dall'a Corte dei conti.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'o-

nore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del mese corr., non è stata eseguita da questa Corte nessuna registrazione *con riserva*.

« Il Presidente
« FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questo messaggio.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Arrivabene di dare lettura di un'altra lettera pervenuta dal Ministero della pubblica istruzione riferentesi a licenze di esportazione di oggetti d'arte e di antichità.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« A tenore dell'articolo 2, ultimo capoverso, della legge 27 giugno 1903, n. 242, mi pregio rimettere a codesta onor. Presidenza gli elenchi delle licenze accordate dai R. Uffici di esportazione all'estero di oggetti d'arte e di antichità, durante il trimestre ottobre-dicembre 1904.

« Gradirò un cenno di ricevimento.

« Per il Ministro
« G. FIORILLI ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro della pubblica istruzione di questa comunicazione.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato lo « Stato di previsione della spesa per il Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 » approvato ieri dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione del bilancio del Ministero degli esteri che sarà inviato alla Commissione permanente di finanze.

MAJORANA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parla-

mento: « Convenzione tra il Ministero delle finanze ed il Municipio di Catania per l'esecuzione di lavori per l'Amministrazione della manifattura dei tabacchi e della costruzione di una tettoia per la dogana ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per l'esercizio della caccia »
(N. 27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio della caccia ».

L'ultimo articolo votato ieri, come il Senato ricorda, è stato l'art. 15; ora si dovrebbe passare alla discussione dell'articolo 16.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Mi permetto di pregare il signor Presidente di sospendere la lettura dell'articolo 16 in quanto che, essendosi messo d'accordo l'Ufficio centrale coi signori ministri che presentarono la legge, tanto sopra l'art. 2 (il quale rimanda alla tabella A) quanto sopra alla seconda parte dell'articolo 9, in cui sono disposizioni per punizioni ed ammende, che rimandano all'altro art. 16; mi pare, che si potrebbe cominciare dal mettere in discussione un'altra volta l'art. 2, che fu sospeso con la tabella A, e venire in seguito a discutere la seconda parte dell'art. 9, per proseguire l'esame di tutta la legge.

Riguardo poi alla lettura della tabella A che è annessa all'art. 2, la quale, secondo le consuetudini, si fa da uno dei signori segretari, farei la proposta di leggerla io stesso con l'indicazione delle tasse concordate con i signori ministri.

PRESIDENTE. Sta bene. Seguendo allora il savio consiglio dell'onor. relatore, metto in discussione l'art. 2 che era stato sospeso, e che rileggo: « Chiunque vuole esercitare la caccia deve munirsi della relativa licenza, pagando la tassa a norma dell'annessa tabella A ».

Prego l'onorevole senatore Colonna, relatore, di dar lettura della tabella A concordata coi signori ministri.

COLONNA F., *relatore*. Sopra questa tabella A, l'Ufficio centrale in qualche piccola parte rinuncia a quel che aveva proposto, in quanto che si è accordato sopra le altre tasse con i signori ministri. Avremo dunque:

N. 1. Permesso di porto di fucile per uso di caccia e per difesa personale: d'accordo, invece di 14, si è stabilita la tassa di L. 12 60; ossia quella attuale. Poi la stessa tassa è dovuta per i permessi speciali per porto di rivoltella, pistola e bastone animato. La tassa è della metà per il permesso di porto di fucile per esclusiva difesa personale rilasciato alle guardie particolari giurate; e qui viene quella dizione che fu concordata l'altro giorno, e che ora non ho qui, ma la metterò, se il Senato consente, nel procedere al coordinamento che pur dovrà farsi trattandosi di legge tanto detagliata.

N. 2. Permesso di caccia col fucile alla nocetta o capanno con richiamo o senza, per ogni capanno o simile, fisso o vagante e palo per le quaglie oltre la tassa per il fucile, rimane quella che era stata proposta dall'Ufficio centrale, ossia 25 lire. Prima era 15 ma poi l'Ufficio centrale l'ha portata a 25, e in questa cifra rimane.

3. Permesso di caccia con spingarde, archibugio od altra arma da getto o cavalletto o con appoggio fisso, rimane la tassa di L. 80.

4. Permesso di caccia con capanno e volantini ai colombacci (oltre la tassa del fucile), da L. 1 30 è stata portata a L. 25.

5. Permesso di caccia con bressanelle, sopprimendo le parole *senza passate*, L. 40.

6. Permesso di caccia con roccolo, sopprimendo le parole *senza passate*, L. 75.

7. Permesso di caccia con reti aperte e coper-toni, solchetti fissi o vaganti agli uccelletti, L. 40.

8. Permesso di caccia con reti aperte o coper-toni vaganti con lodole, pivieri, pavoncelle e simili, per ogni capanna o tesa, la tassa già stabilita in L. 75 è ridotta a L. 60.

9. Permesso di caccia con reti fisse o vaganti ai colombacci, la tassa di L. 150 è diminuita a L. 100.

10. Permesso di caccia con paretai, coper-toni e prodine senza contrappesi, da L. 50 è ridotta a L. 40.

11. Permesso di caccia con paretai, coper-toni e prodine con contrappesi, L. 75.

12. Permesso di caccia con tesa e richiami ai palmipedi con botte o capanno (oltre la tassa sul fucile), per ogni botte o capanno e *contro botte*, la tassa da L. 50 è ridotta a L. 10.

13. Permesso di caccia vagante con panie e panioni su alberi (con richiami, esclusi gli uccelli accecati, o senza), L. 10.

14. Permesso di caccia con panie fisse, con capanno o senza, L. 24.

15. Permesso di caccia al boschetto per tordi o merli con panie, sopprimendo le parole e *con lacci*, L. 40.

16. Permesso di caccia con falco, falchetto od altro simile uccello di rapina, per ogni animale: esente.

17. Permesso di caccia col furetto, per ogni animale (oltre la tassa per il fucile): esente.

18. Permesso di caccia a cavallo al daino, al cervo, alla volpe e simili: esente.

Poi c'è da aggiungere un altro numero che prenderebbe il n. 19.

19. Permesso di caccia con la civetta e specchietti alle allodole, L. 10.

E così sarebbe stabilita la tabella, d'accordo con i signori ministri di agricoltura, delle finanze e del tesoro.

D'ANTONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONA. Quando nella tabella sono arrivato a leggere questo periodo « reti con bressanelle » non avevo capito che cosa voleva dire e me lo son fatto spiegare. E mi permetto di riferire le notizie che ho avute.

La bressanella è una rete verticale completata da una specie di rete orizzontale ed è intesa a prendere uccelletti. Il senatore Annaratione mi dice: è una rete che nel corso di un'ora o due, presente me, ha preso 8000 uccelletti!

Il senatore Cefaly aggiunse: di questo non è da meravigliarsi; ho assistito ad una cacciata fatta da un prete, che in poche ore ne ha presi cinque quintali. (*ilarità*).

Rimoviamo i quintali, che non ho creato io, e gli 8000 che neppure io ho inventato, il fatto positivo è che sono reti verticali ed è un sistema di caccia devastatrice degli uccelli piccoli.

Noi nella legge generale abbiamo con articoli speciali vietate le reti verticali e poi nei permessi le concediamo in parte.

Sono stato colpito dalle lettere ricevute dalle provincie di Salerno, Caserta e Napoli, con le sue isole, che vivono di questa caccia, con le reti verticali, specialmente la penisola Sorrentina. Ed io ho approvato la proposta del Governo e dell'Ufficio centrale e l'ho accolta con grande entusiasmo per sopprimere questi abusi delle reti verticali. Orbene, sopprimate, vietate le reti verticali per queste provincie, reti che non sono tanto devastatrici, che non sopprimono gli uccelli veramente utili all'agricoltura e poi conservate la bressanella che compromette molte classi di uccelli, quelli che sono veramente utili all'agricoltura? Signor ministro, bastavano tre o quattro mila per depurare un esteso oliveto dalle uova, dalle larve delle piccole mosche e dei piccoli insetti.

Quindi credo sia un atto di somma ingiustizia, quello di vietare le reti verticali in certe regioni e di concederle largamente in altre, che hanno reti anche più devastatrici; io trovo che vi è una contraddizione nella legge. Si fa una norma generale e poi si concede una eccezione per queste reti.

La mia proposta è dunque di estendere la proibizione alle bressanelle.

Propongo quindi l'articolo così: sono sopprresse tutte le reti.

E poi, signori ministri, signori senatori, nell'interesse di chi si fa questa eccezione, questa contraddizione alla legge?

Noi abbiamo votato un articolo e facciamo una eccezione negli interessi dei cacciatori. Quali cacciatori si interessano degli uccelletti? Nell'interesse di 100, 150, 200 speculatori che hanno la mania di distruggere e guadagnare.

Nessun cacciatore pensa di prendere due o tremila uccelletti in una volta. Questo articolo va assolutamente contro gli interessi degli agricoltori e perpetra un atto di ingiustizia. Io propongo che tutte queste reti e congegni siano vietati. Così come si è fatto per le mie provincie, si faccia per le altre; è nell'interesse della giustizia poi la uniformità della legge e specialmente nell'interesse dell'agricoltura. E dopo tutto anche per un'altra ragione direi quasi politica. Io non mi occupo di politica signor ministro, ma c'è la politica anche qui; il nostro è il solo fra i paesi civili che permetta reti di qualsiasi genere: l'altro paese,

forse, è l'alto Egitto. Ma, poichè facciamo una legge, facciamola con criteri fondamentali; se cade, cada con onore, e se accettata sia una legge che possa essere rispettata.

Vogliamo noi soli conservare le reti che sono state abolite da tutti i paesi del mondo civile? Quindi per ragioni di opportunità, di giustizia e specialmente nell'interesse dell'agricoltura, che il ministro deve tutelare, egli deve persuadersi che, se ci sono uccelli utili all'agricoltura, sono i piccoli uccelli, sono quelli che divorano le uova, i piccoli insetti ecc. Quindi per tutte queste considerazioni io faccio formale proposta di abolire tutto quello che si riferisce alle reti.

Ma supponiamo che il signor ministro e l'Ufficio centrale non accolgano la mia radicale proposta, della qual cosa io sarei dolentissimo, ed i signori senatori seguano il ministro e l'Ufficio centrale, allora io proporrei, ma a malincuore, un temperamento di transazione, per rendere meno dura l'ingiustizia e perchè non si continui nel vandalico modo di cacciare.

Già questo modo di uccellare non entra nella caccia.

Dunque io avrei pensato, per transazione, a due temperamenti: il primo è l'inasprimento della tassa, e qui il signor ministro delle finanze mi segue senza obbiezione. Ma questo è niente...

COLONNA F., *relatore*. È già inasprita.

D'ANTONA... ma questo è niente, perchè subito si trova la frode, e dirò come.

Qui è detto: « permesso di caccia per bressanelle, per reti ed altro ».

Sapete cosa si fa? Un individuo si fa padrone di 20 bressanelle, oppure si associa ad altri della contrada e prende il permesso per 20 bressanelle...

Voci. No, no; questo non è possibile.

D'ANTONA... Per evitare questo, nel caso che si dovesse venire ad approvare la proposta dell'Ufficio centrale, vorrei che si dicesse: « permesso per una bressanella, per ciascuna o una rete », come si è fatto per una botte, e dire inoltre, se è possibile, la estensione di questa bressanella e la misura: una bressanella, una rete non più lunga di *tot*.

Questo è un temperamento di transazione; ma la mia proposta è di sopprimere, per un atto di giustizia, tutte queste reti verticali.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Effettivamente l'onor. D'Antona ha ragione nel vedere una contraddizione tra l'articolo 4°, in cui è stabilito che non si possono tender reti verticali in qualunque luogo e tempo, e la tabella nella quale è prescritta la tassa anche per i roccoli, bressanelle, ecc. dove si tendono precisamente reti verticali. Ma dove, secondo me, erra l'onor. D'Antona è nel volere attribuire a questi mezzi di caccia un potere distruttivo tale da paragonarli alle così dette *passate nelle gole*. È una cosa ben diversa: se considerate le reti tirate nelle gole verticalmente, come distruttrici di un enorme numero di uccelli (sarà questo a cui l'onorevole D'Antona avrà voluto alludere) sta bene, ma se volete anche abolire quest'altro genere di divertimento, quello di uccellare nel roccolo con reti verticali, è un eccesso tale che diventa una cosa esagerata al punto - non vorrei dire una parola men che parlamentare - da far sembrare poco serio quello che stiamo per deliberare. A me pare che bisogna procedere per gradi, come ha ben accennato l'onor. relatore, giacchè non si può arrivare a tutto nello stesso tempo. Capisco che in altri Stati non sia permessa questa specie di *sport*, ma va notato che là non è neppur mai esistito, mentre da noi che l'abbiamo da secoli, volerlo togliere da un momento all'altro (ed in questo senso è stata presentata una mozione) mi pare cosa che per lo meno urterà i nervi non a 40 o a 50 speculatori, come li ha chiamati l'onor. D'Antona, ma ad un numero considerevolissimo di cacciatori ai quali come a tutti gli altri si debbono dei riguardi. In me non parla affatto l'interesse personale, giacchè anzi dove avevo dei roccoli e delle tesse le ho distrutte, perchè non mi sono mai divertito in questo genere di *sport*; ma vi è una grande quantità di miei compaesani e molti di altre provincie limitrofe, (e il signor ministro del tesoro mi potrebbe aiutare perchè appartiene a quella regione) dove è in grande uso questo divertimento; sicchè, se impedito questa specie di *sport*, infliggete loro un sacrificio gravissimo. Le reti verticali nelle *passate* e nelle *gole*, quelle sono veramente mezzi di distruzione; ma quelle altre che rappresentano un semplice divertimento, e che costituiscono i roccoli, le tesse ed altre specie di uccellande, mi pare non sia il caso di proibirle. Bisogna coordinare

questi due articoli, cioè l'art. 4 e precisamente le lettere *m* ed *i* di quest'altro articolo che è compreso nella tabella delle tasse, altrimenti vi sarebbe una contraddizione stridente che impedirebbe di comprendere che cosa si sia voluto stabilire.

ANNARATONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE. Chiamato involontariamente in causa, io ho chiesto la parola per dare uno schiarimento, o meglio per rettificare una dichiarazione dell'onorevole senatore D'Antona, onde non rimanesse negli atti di questa discussione l'affermazione per mia parte di una cifra, la quale forse potrebbe anche rispondere alle abitudini di certi seguaci di S. Uberto, facili alle gonfiature in materia di caccia qualsiasi; ma che non sarebbe esatta nel caso citato dal mio onorevole collega...

D'ANTONA. Ho detto 7000 od 8000 uccellati in poche ore.

ANNARATONE... Sta bene; però la sua citazione, onorevole D'Antona, non risponde alla verità nel senso che io, non parlavo delle *bressanelle* in genere, ma parlavo delle reti stese fra le così dette *passate*, in certi valichi alpini, e ricordavo il giorno in cui assistetti alla presa di 7 od 8 mila piccoli capi in una di tali *passate*. Ma, ripeto, questo ricordo non avrebbe a che fare con la *bressanella* di cui si occupa la tabella A della legge. Mi sono permesso di fare questa rettifica, la quale parevami necessaria perchè non rimanesse, come dico, una affermazione non rispondente nè alla serietà dell'argomento, nè alla verità dei fatti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tassi.

TASSI. È indubitato che le osservazioni le quali si sollevano in questo momento, discutendosi la tabella delle tasse, rivelano uno stridente contrasto con quanto è stato antecedentemente votato: e noi non potremo certamente tenere insieme, nello stesso contesto, articolo e tabella « per la contraddizione che nol consente ».

Che questa contraddizione potesse inattesa-mente manifestarsi, per la forma colla quale il progetto è venuto innanzi a noi, e per le modificazioni che man mano esso ha subito, si capisce; ma ora appunto dobbiamo farla scomparire, adattando la tabella all'articolo di mas-

sima votato: o, se si vuol secondare il concetto al quale specialmente si ispira il collega Bettoni, bisogna proprio che noi ritorniamo sulla nostra prima deliberazione e riformiamo quell'art. 4 che è stato già votato, modificando pensatamente il progetto ministeriale e dell'Ufficio centrale.

Il collega Bettoni dice di coordinare. Mi perdoni; il coordinare è possibile quando non è che l'ordine che deve essere composto fra disposizioni armoniche; ma, quando le disposizioni sono contraddittorie, la coordinazione è assolutamente impossibile.

Ora è da osservare che nel progetto quale era stato presentato, l'articolo 4 diceva precisamente così: « Le reti verticali non possono tendersi nei valichi montani e lungo la riva del mare e non possono disporsi reti od altri ordigni di qualsiasi specie lungo i torrenti, ruscelli e presso i serbatoi d'acqua ». L'Ufficio centrale, pur modificando in altre parti l'articolo, ribadì ancora alla lettera *i*): « è vietato di tendere reti verticali nei valichi montani e lungo la riva del mare ». Ad onta di ciò, venuta quella disposizione dinnanzi al Senato e ampiamente discussa, prevalse il partito più radicale, quello cioè di vietare la caccia con reti verticali in qualsiasi luogo e tempo, e con questa precisa formola venne votato l'art. 4. Siccome era già predisposta, come parte del progetto, la tabella *A*, così questa doveva contenere e voci e tasse in armonia col progetto stesso, e doveva perciò riguardare anche la caccia con le reti verticali nei valichi montani o in riva al mare, cui l'Ufficio centrale aveva di fatto coerentemente disposto. Ma è evidente che una volta che l'art. 4 è stato in quella parte modificato, non è più assolutamente possibile mantenere la stessa dicitura e tassazione della tabella, là dove questa si riferisce ad un metodo di caccia soppresso, secondo l'avvenuta votazione. Dunque, onorevoli colleghi, è inutile che discutiamo qui, relativamente alla caccia con reti verticali, i termini della tabella; occorre invece affrontare la pregiudiziale: dobbiamo o non dobbiamo riformare l'art. 4, ritornando sulla presa deliberazione, che vieta in modo assoluto le reti verticali in qualsiasi luogo e tempo? Discuteremo poi della tabella.

È notissimo il detto che le assemblee deliberanti, e specialmente le politiche, possono

fare tutto quello che vogliono, all'infuori di cambiare gli uomini in donne. Se questo modo di vedere può essere secondato nell'attuale contingenza, torniamo su quanto è stato fatto, modifichiamo l'art. 4, e troveremo il modo di armonizzarlo colla tabella; ma fin tanto che noi non abbiamo stabilito i termini precisi della causale della tabella, non ci possiamo affaticare a dare seria consistenza a disposizioni che conducono all'assurdo, e palesano una di quelle contraddizioni contro le quali il buon senso e il senso comune necessariamente protestano. Ecco perchè senza che io mi pronunci sulla specialità e misura della tassa (perchè sono in questa parte del parere del collega D'Antona, e, se fosse possibile, proibirei tutte le reti, pur comprendendo che molte consuetudini affettive e molti interessi vengono ad essere scossi), sostengo che, allo stato delle cose, e per necessità logica delle nostre deliberazioni, non possiamo fare un solo passo avanti, se prima il Senato non deliberi di ritornare sull'art. 4 e modificarlo. È una pregiudiziale che io propongo e che mi sembra necessaria ed inevitabile.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Parlo unicamente sulla pregiudiziale proposta dall'onor. senatore Tassi. Debbo subito ricordare che l'articolo 2 fu sospeso, e quindi il Senato potrà riprendere questa discussione. Ma l'art. 4 è stato votato. Alla formola del disegno di legge da me presentato e che riguardava solamente le reti in riva al mare e nei valichi montani, è stata sostituita la formola *recisa* dell'Ufficio centrale. Io, come già dissi, cedetti al desiderio di fare opera conciliativa e di associarmi a quella fatta dall'Ufficio centrale. Ma non trovo che ci sia ora una contraddizione, si può fare eccezione per questi modi di caccia a rete, cari all'onor. Bettoni e alla sua provincia, ma in uso in ogni parte d'Italia; e mentre l'articolo 2 è riservato, abbiamo anche riservato il coordinamento di tutta la legge, tanto che non abbiamo ancora modificato nemmeno il numero degli articoli.

Me lo consenta il senatore Tassi: anche se questo fosse un Codice (ed è semplicemente una legge sulla caccia) si sa bene che, quando un articolo antecedente è stato sospeso per esame,

gli altri potranno essere poi modificati in relazione alla formula definitiva del primo. Oggi il Senato deve discutere l'art. 2, e se questo porterà qualche modificazione all'art. 4, il Senato vedrà poi se convenga o no di accettarla, o farne eccezione speciale. È regola di discussione normale.

Del resto le bressanelle, a detta dei tecnici, sono reti speciali e non vanno messe alla pari con quelle verticali usate nei valichi alpini, le quali fanno le stragi spesso lamentate.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Per le ragioni addotte dall'onorevole senatore Anarratone debbo dichiarare al Senato che effettivamente in una contrada, e precisamente in quella di cui è sindaco l'onorevole senatore Bettoni, in Val Trompia, in quelle gole di montagne, vi sono delle uccellande che arrivano in certi giorni dell'anno ad irretire perfino 5 quintali di uccelletti. Queste uccellande il senatore Bettoni deve bene conoscerle. Non si mettono solo per divertimento. Vi è una persona la quale le pone veramente per speculazione e per mandare poi la uccellaggione al mercato.

Quelle reti altissime sono proprio la vera distruzione di tutti gli uccelletti, e perciò sono stato lieto di apporre la mia firma ad un ordine del giorno per la proibizione della caccia agli uccelletti in qualunque modo essa si faccia e specialmente con le reti.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Cortesemente invitato dal senatore Bettoni a dire anch'io una parola, volentieri darò qualche spiegazione o risposta alle critiche fatte dal senatore D'Antona intorno ai numeri 5 e 6 della tabella A, critiche alle quali mi sembra si sia associato il senatore Cefaly. Io mi permetto di dire che vi è un grosso errore di fatto. A correggerlo, forse, sono sufficienti le parole pronunciate dal senatore Annaratone, il quale disse, a rettifica, che è cosa ben diversa la bressanella dalle reti nelle gole o passi di alta montagna, delle quali parlava prima il senatore D'Antona e poi il senatore Cefaly. La bressanella, lo ha spiegato bene il senatore Bettoni, è un modo di aucupio per divertimento, e non certo una spe-

culazione: gli uccelli che si prendono per codesto modo vengono a costare, tenendo conto di tutto, per lo meno venti soldi ciascuno. Non sono speculatori di certo quelli che, continuando un'antica consuetudine, si diletmano di questo genere di uccellaggione; sono invece persone e famiglie rispettabili che tengono molto a siffatto divertimento autunnale. E invero, benchè vadano diminuendo appunto perchè costose, ancora vi sono bressanelle in grande numero in tutta la regione prealpina, nelle provincie venete, in quelle di Brescia, di Bergamo, ed anche nella mia di Como.

Proibire, troncando d'un tratto codesta invecchiata abitudine, credo sia un provvedimento troppo radicale, non equo e non accettabile. Comprendo bensì i desiderii accennati dal senatore D'Antona e da altri, ma in ogni materia, e specialmente poi in questa, bisogna contentarsi di procedere per gradi. «Noi, diceva il senatore D'Antona, noi non dobbiamo perdere di vista gli interessi dell'agricoltura e dell'ornitologia, e dobbiamo cercare di difendere i piccoli uccelli, e specialmente gl'insettivori». Ma, onorevole senatore, a codesto fine tende appunto il progetto, non in modo così radicale, come sarebbe il divieto assoluto di caccia, ma con equi ed opportuni temperamenti. Io non contesto la possibilità di rimedi più efficaci, come sarebbe quello che mi faceva rammentare il senatore Cannizzaro: voglio dire quello usato in Svizzera, di proibire la caccia per un dato periodo di tempo, di un anno o di due, anzi di fare periodiche interruzioni per intero di ogni genere di caccia; di certo con tale metodo si raggiunge meglio l'intento di favorire la riproduzione della selvaggina. Però anche col progetto di legge in discussione si fa un buon passo, s'introduce un qualche miglioramento, in confronto al caotico stato attuale. Il progetto tende a diminuire la distruzione degli uccelli in diversi modi, restringendo la durata della caccia, proibendo lacci, archetti e simili ordigni insidiosi, proibendo di danneggiare i nidi, di cacciare alle rondini; insomma di usare i più riprovevoli mezzi di distruggere i piccoli uccelli insettivori. E allo stesso scopo tende con altro modo, con l'aumentare notevolmente le tasse; la tassa del roccolo, per esempio, si triplica: da lire 24 sale a 75; quella per la bressanella, da lire 24 a 40.

Pare a me, quindi, che il senatore D'Antona e gli altri, che vedono mal volentieri questo genere di caccia, possano contentarsi per ora e non spingere troppo oltre le loro domande. Anch'essi vorranno essere molto equanimi, e ammettere come in siffatta materia bisogna pur usare un po' di indulgenza e di riguardi a inveterate abitudini; non si può per un genere solo di caccia adottare il provvedimento più radicale della intera soppressione e troncamento di colpo *consuetudini*, come le chiamava il senatore Tassi, *affettive*, e offendere anche degli interessi costituiti. Il possessore di una bressanella ha impiegato un non lieve capitale per l'impianto, paga la tassa fabbricati sul casino, ha speso per le reti, dà lavoro all'industria per la fabbricazione di queste, e dà lavoro alle persone che attendono alle uccellande. E creda a me, il senatore D'Antona, una volta corretto l'errore di confondere la bressanella con quelle reti nelle gole delle montagne che catturano uccelli a migliaia per giorno, creda che l'interesse agrario e ornitologico è messo fuori di causa. Con una bressanella non si può prendere che una piccola quantità di aligeri, e soltanto nei pochissimi giorni di passaggio, nell'autunno.

Non aggiungerò altri argomenti, poichè lo stesso senatore D'Antona ha conchiuso con due proposte: una in via principale, radicalissima, nella quale confido non vorrà insistere; un'altra, in via subordinata, alla quale mi accosto. Egli osserva che nella dizione generica di *permesso di caccia con bressanelle*, al plurale, non è chiaro il concetto che la tassa debba essere pagata per ciascuna bressanella, come per ciascun roccolo; l'osservazione è esatta, e lo ringrazio; anzi, d'accordo col mio collega delle finanze, mi affretto a dichiarare, sperando di essere pure d'accordo col relatore dell'Ufficio centrale, che volentieri accettiamo la proposta aggiuntiva, e cioè, che al numero 5 della tabella, dove dice: *permesso di caccia con bressanelle*, si aggiunga: *e per ogni bressanella*; e così pure per il roccolo.

Con queste spiegazioni e questo emendamento spero che il Senato troverà accettabile la proposta tabella, concordata con l'Ufficio centrale, che non ha punto carattere fiscale, ma tende invece, in misura equa e temperata, a quello stesso ideale vagheggiato dal Relatore, dal senatore D'Antona e da altri oratori.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Se qualche altro senatore vuole parlare su questa questione, io cederei il mio turno perchè vorrei trattare di cose diverse.

GINORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GINORI. Nell'interesse dell'accettazione della legge mi permetta, onor. ministro, di fare una osservazione.

L'abolizione delle reti ai passi montani colpisce soprattutto le provincie meridionali. Per la caccia delle quaglie altre specie di reti nel Mezzogiorno sono poco usate; ora è certo che se i rappresentanti delle provincie meridionali hanno accettato il sacrificio di questo genere di caccia, è equo che l'Italia centrale sacrifichi pure la sua caccia colle reti piane, e nel Nord pure si sacrifichi quella specie di reti che nelle Alpi fanno strage di uccelli insettivori. Credo quindi che sarebbe opportuno ricorrere ad un temperamento più radicale.

Io avrei presentato, d'accordo con molti senatori, un articolo transitorio nel quale è detto che per tre anni, a partire dalla data della promulgazione della legge, dovrebbe essere proibito qualunque esercizio di caccia con reti.

Il Senato, almeno per quanto mi è dato sapere, è concorde in questo concetto, ed in questo modo si eviterebbe il pericolo di opposizioni ispirate dagli interessi locali. (*Approvazioni*).

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevoli senatori, io dubito che con emendamenti di questo genere non sia possibile di ben continuare la discussione. Essi capovolgono i concetti della legge, che è pure da molto tempo davanti al Senato. L'Ufficio centrale e il ministro non ebbero dinanzi a loro tali proposte, che sarebbero state studiate.

Non si può improvvisare così un grave articolo di legge e quindi dichiaro che non posso accettare in questa sede, e d'improvviso, l'emendamento del senatore Ginori che proibisce la caccia con le reti.

DI SAMBUY. Dica il perchè.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Perchè questo è l'articolo delle tasse.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Permetta il Senato che io dica ancora poche parole.

In quel brevissimo discorso, che, come relatore, feci martedì scorso, mi ricordo di aver lamentato che l'Italia non avesse firmato la convenzione del 1902. Dissi pure che il non aver firmato quella convenzione, della quale mi permisi di leggere due articoli (il terzo ed il quarto), ci aveva messo nella condizione di non abolire la caccia con le reti, esponendoci a subire delle critiche dalle altre nazioni, cosa certo non piacevole.

Io il sistema di caccia con le reti lo condannerei affatto.

Nello stesso tempo però dissi, anche a nome degli altri componenti l'Ufficio centrale, intorno a questa cosiddetta caccia con le reti, che si chiama veramente uccellagione, aucupio, che, se non si era abolita e se non si aveva il coraggio di abolirla, era per ragione di opportunità.

Rammentai che, nella stessa convenzione, è detto ed è riconosciuto che questa caccia con le reti costituisce un'industria, e un'industria non povera, sicchè andava rispettata nel senso, che gli Stati si mettessero nella condizione, poco per volta, di abolirla completamente.

Dissi che il Governo d'Italia si era messo su questa via ed è per questi motivi che l'Ufficio centrale ha accettato quell'inasprimento di tassa che costituisce un primo scalino verso la proibizione.

Abbiamo abolito gli uccelli abbacinati, e credano, signori senatori, che, con tutta la scienza moderna, per quanto inventiva essa sia, si troveranno sì degli istrumenti per imitare il canto degli uccelli, ma non vi si riuscirà completamente: così questa caccia con le reti finirà di morte lenta, naturale, e non di una morte violenta, che potrebbe eccitare le popolazioni le quali si divertono e ne ricavano un utile.

Dunque, nemico, avversario di questo genere di caccia, tuttavia prego il Senato di volerla ancora consentire e di accontentarsi dell'inasprimento delle relative tasse votando la tabella come è stata presentata.

Il senatore Vitelleschi poi ha già presentato al signor ministro la proposta di un articolo aggiuntivo, perchè la disposizione circa gli uc-

celli accecati vada in vigore tra due anni; mi pare che anche la proposta dell'onorevole Ginori potrebbe far parte di una disposizione transitoria, senza suscitare ostacoli alla votazione di questa tabella, finalmente concordata, con molta pazienza, con i signori ministri di agricoltura, delle finanze e del tesoro.

GINORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINORI. Io ho citato soltanto questo articolo transitorio da me proposto, non già per richiamare il Senato a votarlo in questo momento, ma solo per evitare questa discussione, che andava allargandosi sulla convenienza dell'abolizione delle reti, o di alcune specie di reti, perchè diceva che questa questione, se mai, potrebbe essere resa inutile dall'adozione di una misura più radicale, quale era quella che io aveva proposto, dopo terminata la discussione del progetto di legge, per l'aggiunta di un articolo transitorio.

Era nell'interesse appunto della rapidità della discussione che io facevo questa proposta; non avevo niente affatto l'intenzione che il Senato si pronunciasse adesso.

TASCA-LANZA. Dietro le dichiarazioni del collega Ginori, mi riservo di parlare quando verrà in discussione la sua proposta.

D'ANTONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONA. Alle ragioni esposte dal signor ministro del tesoro, come particolari alla sua regione, io ne potrei addurre delle più importanti per la regione mia, perchè il signor ministro parlava di dilettanti, di *sport*, di divertimento, ed io parlerei di pane. Nella penisola Sorrentina è questione di pane. Coloro che affittano il fondo, contano un tanto per la vigna, ma calcolano anche sulle due o trecento quaglie che prendono e che vendono al prezzo di 12 o 14 soldi l'una; eppure io ho rinunciato alle reti in omaggio all'interessamento che tutti abbiamo preso per questo progetto di legge e ripeto io le ho sacrificate prendendo la responsabilità di tutto ciò che ne sarà per derivare, pur di vedere il progetto di legge condotto in porto, ed aver fatto questa proposta di aumentare la tassa. Invece di 40 lire

per chi si dà il lusso, danno agli altri cacciatori e all'agricoltura, aumentano la tassa e da 40 lire portiamola

a 100 lire. Chi si vuol dare il lusso di questa caccia paghi. Io presento questa proposta di aumentare la tassa e credo che avrò di accordo l'onorevole ministro delle finanze, il quale, quando si tratta di mettere tasse, non si rifiuta mai. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Martino.

DE MARTINO. Io non ho che una parola da dire.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, che si mostra favorevole all'accettazione dell'articolo aggiuntivo del collega Ginori, io mi riservo di parlare in quella sede.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Per il desiderio di troncane questa discussione e di venire alla votazione di questa tabella, mi permetto pregare il ministro delle finanze, il ministro del tesoro e il ministro di agricoltura, industria e commercio di voler consentire, per soddisfare il senatore D'Antona e gli altri preopinanti, di elevare il permesso di caccia con bressanelle, e per ogni bressanelle, da lire 40 a lire 50, e il permesso di caccia per il roccolo, e per ogni roccolo, a lire 80. È qualche cosa di più; e così quelle caccie diventeranno sempre più proibitive.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tassi.

TASSI. Non è per ciò che riguarda la tassa o la sua misura che io ho chiesto la parola; ma per determinare chiaramente la definizione della voce della tabella A, ed addivenire a quella armonia colla legge che in modo non molto proprio il collega Bettoni chiamò coordinamento.

Io sostengo che non deve essere tolta nella tabella alla dizione « bressanelle e roccoli » l'aggiunta « senza passate », come mi pare abbia accennato verbalmente il relatore, riferendo gli accordi intervenuti coi ministri.

Le « passate » sono lunghe reti verticali che costituiscono appendici importanti alle bressanelle e ai roccoli, perchè si estendono alle piccole valli e gole e coronano le creste dove il passo si fa più abbondante, onde si fanno con esse delle vere stragi di ogni sorta di pennuti.

Debbono dunque le passate vietarsi, bastando le altre reti dei roccoli e delle bressanelle allo scopo del semplice diletto.

E, poichè ho la parola, chieggo al relatore se

ha ricevuto, come gli altri colleghi, una istanza dai cacciatori Lombardi e specialmente Cremonesi per ciò che riguarda la caccia alle quaglie col palo a richiami notturni e se ne ha tenuto conto.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Io prego il senatore Tassi di non volere insistere.

Qui sono state tolte le parole « senza passate », perchè con la passata questo sistema di caccia, con bressanelle e con roccolo, è molto più distruttiva...

TASSI. Ma è quello che dico io; mi pareva che si volesse togliere quelle parole, mentre io le ritengo necessarie.

COLONNA F. *relatore*... Forse non mi sarò bene spiegato, ma, leggendo questa tabella, ho detto che a queste due voci « con bressanelle e con roccolo », si doveva togliere le parole « senza passate ». Questo abbiamo concordato tra l'Ufficio centrale e il ministro, e prego l'onorevole Presidente di voler mettere ai voti questa proposta. È perciò che abbiamo elevate le tasse, appunto perchè noi proibiamo la passata.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Come mi pare abbia anche accennato il ministro del tesoro, se si toglie la possibilità di fare questa appendice che si chiama passata al roccolo e alle bressanelle, tanto varrebbe proibire addirittura dette caccie, delle quali tali passate sono elemento essenziale. La importanza della distinzione fra passate di valico e passate di roccolo è sostanziale.

Se non si ammette il permesso invocato è perfettamente inutile stabilire le tasse per roccoli, bressanelle, ecc., perchè non si percepirà mai un soldo giacchè nessuno potrebbe esercitare simile cacciagione.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Io avevo ceduto il mio turno appunto per non interrompere questa questione. Ma ora che, grazie al cielo, siamo usciti da queste reti che ci avevano intrigati, mi permetto di fare una domanda e una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze.

Per effetto dell'art. 4, è abolita la caccia ai tordi con i lacci, e ad abolirla abbiamo fatto

bene. Ma in alcune provincie dell'ex reame di Napoli, e propriamente in quelle di Bari e di Lecce, esiste un fatto, credo non comune, cioè che vi sono alcune terre che, per la loro disposizione speciale, pagano una imposta altissima e sono denominate in catasto boschetti per tordi. Ora, se per ragioni giustissime abbiamo abolita questa caccia, sembra altrettanto giusto che, quando i proprietari di questi boschetti verranno al ministro delle finanze a reclamare la restituzione dell'imposta, che non devono più pagare, perchè non possono più esercitare questa industria, dovrebbe essere accolto il loro reclamo.

L'onorevole ministro potrà rispondermi che fra non molto andrà in vigore il nuovo catasto. Ma chi sa quando ciò avverrà; intanto ai proprietari viene tolto il dritto di esercitare l'industria, per la quale sono tassati, sin dal giorno della promulgazione di questa legge. Perciò prego l'onorevole ministro delle finanze di tenere il dovuto conto di questo stato di fatto che io mi permetto di fargli presente.

MAJORANA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *ministro delle finanze*. Io potrei rispondere, in linea pregiudiziale, all'onorevole senatore Melodia che una delle forme speciali di permesso, di cui la tabella dell'articolo 2 si occupa di proposito, è quella di caccia al boschetto. Quindi ci sarebbe il modo, col pagamento di una lieve tassa di licenza, di rimediare al danno di cui egli parla.

Ma io vado anche più in là, e ad un benemerito coadiutore dell'amministrazione del catasto, come l'onor. Melodia, le mie parole non avranno bisogno di esser molto lunghe.

Il nuovo catasto si affretta, anche nella provincia di Bari, della quale egli si preoccupa, e dove sarà condotto a termine più presto di quello che le sue previsioni pessimiste non facciano temere.

Per la legge vigente del resto non posso rispondere altro, che se ed in quanto le disposizioni di legge consentano gli sgravi, in casi straordinari di assoluta perdita di reddito, potrà vedersi di applicarle. Ripeto: se ed in quanto. Più di questo non posso dire, nè l'onorevole senatore può chiedermi.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Confidando nei buoni sentimenti di equità del ministro delle finanze, mi accontento di quello che ha detto, certo che in questo caso si troverà il *se ed in quanto* di cui ha parlato.

PRESIDENTE. Ora rileggo, per porla ai voti, la tabella A) concordata fra l'Ufficio centrale ed il ministro:

1. Permesso di porto di fucile per uso di caccia e per difesa personale L. 12.60.

La stessa tassa è dovuta per i permessi speciali per porto della rivoltella o pistola e del bastone animato.

La tassa è della metà per il permesso di porto del fucile, ad esclusiva difesa personale, rilasciato alle guardie particolari giurate sia ai guardacaccia privati giurati ed approvati, sia alle altre guardie pure giurate ed approvate, addette alla custodia delle proprietà dei comuni, di altri corpi morali e dei privati.

(Approvato).

2. Permesso di caccia col fucile alla nocetta o capanno, con richiamo o senza, per ogni capanno o simile, fisso o vagante, e palo per le quaglie (oltre la tassa per il fucile) L. 25.

(Approvato).

2 bis. Permesso di caccia alle allodole con la civetta e specchietto (oltre la tassa per il porto del fucile) L. 10.

(Approvato).

3. Permesso di caccia con spingarda, archibugio od altra arma da getto, a cavalletto o con oppoggio fisso, per ogni arma L. 80.

(Approvato).

4. Permesso di caccia con capanno o volantini ai colombacci (oltre la tassa per il porto del fucile) L. 25.

(Approvato).

5. Permesso di caccia con bressanelle e per ciascuna bressanella, L. 50.

(Approvato).

6. Permesso di caccia con roccolo e per ciascun roccolo, L. 80.

(Approvato).

7. Permesso di caccia con reti aperte e copertoni, solchetti fissi o vaganti agli uccelletti, L. 40.

(Approvato).

8. Permesso di caccia con reti aperte e copertoni vaganti per lodole, pivieri, pavoncelle e simili, per ogni capanno o tesa, L. 60.

(Approvato).

9. Permesso di caccia con reti fisse o vaganti ai colombacci, lire 100.

(Approvato).

10. Permesso di caccia con paretai, copertoni e prodine, senza contrappesi, lire 40.

(Approvato).

11. Permesso di caccia con paretai, copertoni e prodine, con contrappesi, lire 75.

(Approvato).

12. Permesso di caccia con richiami ai palmipedi, con botte o contro botte o capanno (oltre la tassa pel porto del fucile), per ogni botte o capanno, lire 20.

(Approvato).

13. Permesso di caccia vagante con panie e panioni su alberi, con richiami (esclusi gli uccelli accecati) o senza, lire 10.

(Approvato).

14. Permesso di caccia con panie fisse su alberi, con capanno o senza, lire 24.

(Approvato).

15. Permesso di caccia al boschetto per tordi e merli con panie, lire 40.

(Approvato).

16. Permesso di caccia con falco, falchetto, od altro simile uccello di rapina, per ogni animale (*gratis*).

(Approvato).

17. Permesso di caccia col furetto per ogni animale, oltre la tassa pel fucile (*gratis*).

(Approvato).

18. Permesso di caccia a cavallo al daino, al cervo, alla volpe, e simili, per ogni cavaliere (*gratis*).

(Approvato).

Mi pare che, non essendovi indicazione di tassa, i numeri 16, 17 e 18 potrebbero anche togliersi.

COLONNA F., *relatore*. Bisogna che la dizione, tanto per la caccia al falchetto, che è *gratis*, quanto per quella al furetto, che è *gratis*, e l'altra a cavallo, che è pure *gratis*, rimanga perchè c'è un articolo nel quale si dice: « che tutte le caccie non contemplate nella tabella sono proibite ».

PRESIDENTE. Sta bene; chi approva l'intera tabella così modificata è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 2. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora alla seconda parte dell'art. 9, che pure è stata ieri sospesa.

COLONNA F., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Ho domandato la parola perchè ieri il signor ministro e poi il Presidente hanno proposto, ed il Senato ha acconsentito, che si dividesse l'art. 9 in due parti: art. 9 ed art. 9 *bis*; e che quest'oggi si discutesse la seconda parte dell'art. 9 e tutta la parte finanziaria della legge. La parte finanziaria di questa legge mi pare che in questo momento in gran parte sia stata esaurita coll'approvazione della tabella A, ed ora, venendo all'art. 9, debbo fare osservare che l'articolo come era stato presentato dal ministro, e poi modificato dall'Ufficio centrale, poteva piacere o non piacere, formava però tutto un nesso omogeneo; ma ora, diviso in due, la seconda parte non sta più bene.

Non si può cominciare l'articolo 9 *bis* dal punto dove finisce l'art. 9, e cioè con le parole: « Ogni proprietario potrà », ecc. ecc.

Prima di tutto con l'articolo 9 si è esaurito quanto riguardava le riserve presunte. E questo è stato messo a posto. Adesso rimane la seconda parte, quella delle riserve, che il senatore D'Antona seguita a chiamare private, ma che non sono private, perchè riserve private sono tutte; se fossero pubbliche, non sarebbero più riserve. Sarebbero dunque le riserve aperte, ovvero quelle con le famose tavolette.

È necessario, credo, dare una nuova forma a questa seconda parte dell'articolo 9, che viene a costituire l'articolo 9 *bis* e nel coordinamento sarà l'articolo 10.

Credo che a quest'articolo 9 *bis* che comincia così: « Ogni proprietario potrà dichiarare » ecc. ecc., sarebbe molto meglio porre un cappello, così concepito: « Il divieto di cacciare può essere espresso e costituire la bandita o riserva, quando sia resa pubblica nei modi che saranno stabiliti nel regolamento e con l'osservanza delle seguenti condizioni ».

Poi seguirebbe: « Ogni proprietario » (invece che *potrà, deve*) « deve dichiarare all'autorità governativa della provincia » ecc. ecc., come nel resto dell'articolo 9 proposto dall'Ufficio centrale ed approvato dal Governo.

Soltanto, all'ultimo comma di questo articolo 9 bis che allude alle riserve di allevamento e di ripopolamento, bisogna aggiungere le parole: « come all'art. 9, ecc. ».

E sopra questo punto dell'art. 9 bis non avrei altro da aggiungere. Però devo pregare il Senato, che è già stato tanto indulgente verso di me, inesperto relatore, e inespertissimo, non voglio dire oratore, ma parlatore, a volermi permettere di esprimere ancora un pensiero. In ordine a queste riserve aperte, o chiuse solo con tavolette, farò poche dichiarazioni che riguardano semplicemente la tassa. Se il signor ministro, come ci diceva ieri, vuole comprendere le tasse nella tabella A, o vuole metterle nell'articolo, come le avevamo messe noi, mi è completamente indifferente. È la sostanza quella che a me preme. In ordine a questa tassa, io debbo per cortesia, anzi per dovere, rinnovare i miei ringraziamenti al signor ministro di agricoltura ed ai suoi onorevoli colleghi, per avere abbandonato il primitivo progetto d'imporre una diversa tassa secondo che le terre fossero più o meno vicine al mare, e di avere accettato il principio, proposto dall'Ufficio centrale, della tassa unica. Io ne li ringrazio sentitamente: ma sentirei con molto piacere quello che il signor ministro delle finanze vorrà dire al Senato, perchè si teme da qualcuno che la misura della tassa proposta dall'Ufficio centrale non sia accettata.

Mi permetto pregare il ministro (per quanto possano valere le mie povere preghiere) di consentire che la tassa sia mite. Ritengo che queste riserve, nelle quali il divieto è palese, con delle tavolette, più che riserve di caccia, saranno una difesa per gli agricoltori, flagellati dalla diminuzione degli uccelli e dal conseguente accrescimento degli insetti devastatori. Ora, a chi vi domanda aiuto, a chi vi dà, forse, di più quello che sarebbe equo domandare, a questa proprietà fondiaria, stremata di forze, non venite a domandare un nuovo balzello, una nuova tassa per uno scopo pel quale non è percepita in nessuna nazione civile di Europa. (*Approvazioni*).

Il diritto d'imporre questa nuova tassa di riserva io credo di averlo cortesemente contestato al signor ministro. Abbiamo riconosciuto però il diritto di domandare una lieve tassa, quale corrispettivo allo Stato, per quella mag-

giore vigilanza, per quella vigilanza speciale che indubbiamente dovrà esercitare per garantire il rispetto di questo diritto di caccia.

Io so benissimo, signori senatori, che non è ben accolta da tutti questa proposta delle riserve con sole tavolette; so che le mie parole dispiacciono a coloro che di riserve di caccia non vogliono saperne, e che, per raggiungere lo scopo, non rifuggono da qualunque mezzo. Anche stamane ho ricevuto un telegramma nel quale mi si rimprovera di avere scritto delle falsità nella relazione, che ho asserito cose non vere in quest'Aula, e che la grandissima maggioranza dei cacciatori d'Italia è contro le caccie riserve. Ebbene, di fronte a queste, che non so se siano autorevoli affermazioni, innanzi alla maestà del Senato del Regno affermo che è vero il contrario. (*Vive approvazioni*).

Il Senato nella sua sapienza giudicherà se quanto ho sostenuto e sostengo, sia giusto o no; se si debba facilitare o rendere difficile la costituzione delle riserve.

Questo dipende tutto dalla tassa. Questa tassa l'Ufficio centrale ha proposto, ed ora prego il ministro delle finanze ed i suoi colleghi di acconsentire, nella misura di 10 centesimi per ettaro.

Signori senatori, qualunque cosa avvenga di questa proposta, qualunque cosa avvenga di tutto il progetto di legge, a me rimarrà la soddisfazione di aver compiuto il dovere, il sacrosanto dovere, di parlare innanzi a voi in difesa dell'agricoltura e della proprietà, che troppo e troppo spesso è malmenata in Italia. Dopo ciò non ho altro a dire su questo progetto di legge. (*Vivissime e generali approvazioni*).

MAJORANA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *ministro delle finanze*. Parmi opportuno di replicare immediatamente alle parole pronunciate dall'onorevole relatore; il quale, non solo per il calore, ma per il contenuto delle parole stesse, si è affrettato a voler smentire ciò che modestamente disse al principio del suo dire intorno alle sue deboli facoltà oratorie.

La questione, onorevoli senatori, sul fondamento giuridico della tassa sulle riserve potrebbe studiarsi e discutersi assai largamente, ma io mi asterrò dall'entrare in questo campo, non solo perchè nella discussione generale se

ne è parlato ampiamente, ma anche perchè lo stesso relatore è passato sopra la questione stessa, ammettendo che una qualche tassa pur debba pagarsi. Si può quindi discutere della ragione della tassa, unicamente per indurre quale debba essere la sua misura.

Io non esito a sottoscrivere pienamente a quanto l'onor. Colonna ha dichiarato, che cioè la tassa debba intendersi come il corrispettivo del servizio che lo Stato rende, assicurando una maggiore vigilanza per le bandite. Qui davvero noi versiamo nel caso, tecnicamente tipico, delle *tasse* propriamente dette, anzichè delle *imposte* nel senso generale della parola.

Non si tratta di quote parti di reddito dallo Stato prelevate sulle sostanze dei cittadini, ma di vero corrispettivo di servizi resi dallo Stato. Virtualmente il Senato ha già deciso la questione della tassa, col fatto di aver votato la parte prima dell'art. 9.

È evidente che quando il Senato ha votato che ci sono delle riserve, presunte per alcune circostanze di fatto quali la coltivazione, i ripari e via dicendo, con ciò stesso ha ammesso la esistenza di altre forme di bandite che sieno riservate, non per mera presunzione, ma per fatti specifici, dipendenti dalla volontà dei proprietari, e circondati da quelle forme e garanzie che la legge stessa abbia creduto di dover stabilire.

Ora, io sono convinto che sia bene distinguere la riserva di diritto, necessaria per il concorso delle circostanze votate di già, e senza tassa, da quelle che, per sua personale comodità, chiegga il proprietario, e per la quale, in vista della garanzia dello Stato, sorge la ragione del corrispettivo, sia pure in misura mite.

Tutta la materia della caccia, onorevoli senatori, si svolge a traverso il conflitto di due tendenze, rappresentanti di due diritti individuali, diversamente interessanti, il diritto del proprietario, che è certamente molto maggiore, e quello del cacciatore, molto minore, ma pure degno di considerazioni: conflitto che non si può conciliare se non assurgendo alla contemplazione più larga, dell'interesse e del diritto della collettività.

L'onor. relatore ha con ragione parlato del diritto e del dovere dello Stato, che, in rappresentanza della Società, tutela tutte le forme di

attività economiche; la cui anima è l'agricoltura. Quando nell'argomento della caccia, cerchiamo le norme che regolino i rapporti tra il diritto del proprietario e quello del cacciatore, la sola stregua alla quale dobbiamo informare i nostri criteri, è quella di vedere in che modo il diritto della Società possa intervenire, per imporsi così al proprietario come al cacciatore.

Non v'ha dubbio che, per la tutela dell'agricoltura, non debba essere lecito a tutti i proprietari di intercludere senz'altro i campi ai cacciatori. Tale clausura deve essere subordinata a delle condizioni di vario genere e, fra le altre, anche al pagamento di una tassa, che in questo caso (come del resto tutto il sistema tributario, affermo ciò altamente, se non altro per mia ragione professionale d'ufficio) serve ad un'alta finalità sociale.

Nel corso di questa interessantissima discussione ho sorpreso parecchi accenni, talvolta sulle labbra e talvolta anche nel fugace sguardo degli onorevoli senatori, i quali, volgendosi a me, hanno mostrato di supporre che, nella mia qualità di ministro delle finanze, debba sempre desiderare che le tasse sian molte, varie e forti. Or questi rapidi accenni — onor. senatore D'Antona, mi spiace di doverla recisamente smentire — io non li posso accettare. Le tasse, le imposte, i tributi hanno elevatissime funzioni sociali, sono i mezzi essenziali nel raggiungimento dei fini dello Stato; ma il ministro delle finanze non può certamente (amo ripetere la parola usata in questa discussione da un onorevole senatore) non può, per lussuria tassatrice, calcare la mano sui contribuenti, senza ragione.

Ecco perchè io, d'accordo col collega del tesoro, ho consentito a diminuire parecchie tasse alla tabella A; ed ho fatto ciò anche per una bene intesa ragione finanziaria, perchè le tasse troppo elevate eccitano il contrabbando ed altre violazioni di legge, e finiscono col tornare inefficaci, in gran parte.

Per tali considerazioni noi, riconoscendo che la tassa sulle riserve non debba avere altra ragione se non la tutela dell'agricoltura, e che qui si debba trovare il termine di compenso tra il diritto dei proprietari e quello dei cacciatori, volentieri accettiamo la proposta fattaci dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, cioè che la tassa sia esclusivamente di centesimi 10 per ettaro, senza distinzione alcuna nè di tasse fisse

nè di altre gradualità, di qualsiasi genere. (*Vive approvazioni*).

GINORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINORI. Avendo nella discussione generale parlato contro il concetto di una tassa che dovesse colpire la riserva, dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro, io mi associo a quanto egli mi ha detto e voterò in favore della legge, anche comprendendo la tassa da esso accennata che è precisamente quella indicata nella relazione dell'Ufficio centrale.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro della fatta dichiarazione, con la quale io credo che egli ha, senz'altro resa possibile, anzi certa, l'approvazione del presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Ora leggerò l'art. 9 bis, come è stato emendato dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro.

« Il divieto di caccia, può essere espresso e costituire la bandita o riserva quando sia reso pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento e coll'osservanza delle seguenti condizioni.

Ogni proprietario potrà dichiarare all'autorità governativa della provincia, ov'è sita la sua terra, di voler fare riserva di caccia, di tutto o parte della sua proprietà, assoggettandosi al pagamento della relativa tassa di centesimi 10 per ettaro.

La riserva di caccia è legalmente costituita dopo aver adempiuto a quanto è detto nel precedente paragrafo e dopo inserzione nel foglio ufficiale per gli atti della provincia.

Lungo il perimetro della proprietà costituita in riserva di caccia, il possessore dovrà apporre di 200 in 200 metri delle scritte dalle quali consti al pubblico il divieto d'introdursi nel fondo.

I comuni aventi proprietà patrimoniali atte a rendersi riserve di caccia, potranno domandare che tali siano dichiarate; saranno esenti dalla tassa di riserva, e dovranno affittare il diritto di caccia.

È permesso il passaggio dei cani sul terreno altrui allorchè perseguitano una selvaggina scovata nel fondo o del loro padrone o di chi

non ha fatto divieto di caccia, salvo l'azione civile in caso di danni.

Le riserve di allevamento e di ripopolamento rientreranno nella disposizione di cui alle lotterie a), b), c), d), e), dell'art. 9.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Al termine del quarto comma di questo art. 9 bis, il quale dispone della posizione delle scritte di divieto d'introduzione nei fondi costituiti in riserve di caccia, dopo le parole « d'introdursi nel fondo » si dovrebbero aggiungere le seguenti « il trasgressore sarà punito colle ammende di cui all'articolo 16 ». Adoperare qui cioè la stessa dizione che si è adoperata per le riserve chiuse.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa modificazione?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

FIGOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Mi sembra che sarebbe opportuno regolare un poco meglio quest'obbligo del proprietario di bandite, in cui è detto che il proprietario dovrà apporre la tabella di 200 in 200 metri. In certi posti questa distanza sarà troppa, in altri poca. Bisognerebbe metter le tabelle sulle strade, nelle entrate dei campi, ove saranno utili, necessarie.

Voci: Altrimenti non si vedono.

NICCOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI. Io debbo associarmi alla proposta modificazione fatta dall'onor. senatore Figoli, e vorrei che la distanza da un cartello all'altro, anzichè di 200 metri, fosse invece portata ad una distanza non minore di 500 metri. E giacchè ho la parola, mi permetterei osservare, che il penultimo comma dell'articolo in discussione converrebbe toglierlo completamente, là dove si dice « è permesso il passaggio dei cani sul terreno altrui, allorchè perseguitano una selvaggina scovata nel fondo, o del loro padrone o di chi, non ha fatto divieto di caccia » ecc. Ma, onorevoli colleghi, questo articolo resterebbe lettera morta, poichè è impossibile constatare se i cani che perseguitano una lepre (che può essere stata scovata a distanza di qualche chilometro) l'abbiano poi sco-

vata nel fondo del loro padrone, o di uno altri abbia la riserva. Io dunque proporrei la soppressione completa di questo comma, perchè a mio giudizio toglie parte della serietà alla legge.

GINORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINORI. Io mi associo a quanto ha detto l'onor. Niccolini circa il penultimo comma di questo articolo, perchè è un fatto che quando si dà il permesso per il passaggio dei cani su un dato fondo o nella riserva, sarà difficile poter constatare se questi cani vanno inseguendo una selvaggina scovata nel fondo di riserva, oppure se questa viene da fuori.

Mi pare che ciò possa dare luogo ad una quantità di contestazioni e di giudizi assai difficili per chi deve applicare la legge.

Quindi sarei d'avviso che codesto comma potesse essere cambiato nel senso che venga detto l'opposto e cioè non è permesso il passaggio dei cani sul terreno in riserva e farei obbligo al proprietario di questi cani, avvicinandosi ad una riserva, di richiamarli.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Siccome si tratta di un'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale, ed il Senato ha considerato, ed io pure, che si discuta sulla proposta dell'Ufficio centrale, debbo sentire l'opinione del relatore; e per parte mia mi rimetto a ciò che sarà per accettare l'Ufficio centrale.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Quanto alla questione della distanza dei pali, mi pare che si potrebbe anche lasciarla al regolamento, oppure si potrebbe dire che i pali devono essere messi ad una distanza che siano in vista l'uno dall'altro.

Potranno essere da 100 a 200 metri, o più o meno.

TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Quando ho sentito parlare l'onorevole collega Figoli, io ho acceduto di gran cuore a quello che egli diceva nella prima parte del suo discorso. Perchè si mettono le tabelle?

Perchè si vegga che un determinato campo, una determinata estensione o plaga è riservata. Ora se i pali sono collocati a distanza eccessiva, o in località accidentata, per cui siano meno appariscenti, il cacciatore che non deve andare col naso all'aria, ma guarda generalmente a mezz'aria dinanzi a sé, nè si trova in condizione tale da dover vedere necessariamente quei pali, potrà sempre allegare la sua buona fede come ottima scusa, e difendersi dell'accusa di sciente violazione di bandita, fino a tanto che non gli sia dato di apprendere da un guardiano qualunque che egli calca terreno riservato. E in questo senso si è pronunziata la più costante giurisprudenza. Se un cacciatore entra in una bandita senza che egli abbia potuto avvertire laddove è entrato, dandosi un'occhiata intorno, che effettivamente ha invaso un luogo riservato, egli non ha agito che con dolo e quindi, per assoluta assenza di elemento morale, deve essere scagionato dalla imputazione di violazione del diritto privilegiato altrui.

Ora, quando il senatore Figoli voleva che si usasse una formula più generica, proponendo che i pali fossero collocati a tali distanze da essere veduti necessariamente dal cacciatore (in certe località la misura di un minimo di 200 metri può essere eccessiva, in altre insufficiente) e diceva ancora che i pali dovrebbero apporsi agli svolti, agli sbocchi delle strade, ai punti insomma dove debbono stare come avviso al cacciatore che non si può entrare, io lo assecondava. Ma quando egli arriva ad esprimere l'opinione che possano anche collocarsi efficacemente a 500 metri l'uno dall'altro, io trovo che indica addirittura una distanza che direi iperbolica, perchè, come mai si può dire sul serio che a cinquecento metri una tabella possa essere facilmente scorta e che se ne intraveda la dicitura? Perciò io proponerei per la determinazione di un minimo di poco superiore a quello proposto dal progetto ministeriale.

Nel progetto ministeriale si diceva ancora, e giustamente, che le tabelle dovessero essere apposte a pali appositi collocati così da spiccare all'occhio, e non inchiudersi alle piante dove possono meno richiamar l'attenzione o venir nascoste dal fogliame.

Ora è bene che si ritorni a quella specificazione, o che sia raccomandato di non dimen-

ticare la relativa prescrizione nel regolamento, a scanso di facili contestazioni.

Riassumendo, io concludo perchè sia stabilito che la distanza tra i pali delle tabelle segnanti la bandita, sia lasciata al criterio di chi dovrà applicare i pali medesimi alle speciali località. Ma la distanza non superi, mai o di poco, i 200 metri, e sia prescritto che i pali anzidetti siano ben distinti e visibili a tutti, all'effetto di dare avvertimento sicuro a chiunque dei confini del terreno sottratti alla buona caccia.

Per ciò che riguarda i cani che, sconfinando, potrebbero entrare in una bandita...

COLONNA F., *relatore*. Questa disposizione la ritiro.

TASSI. Sta bene che si tolga quel capoverso, ma spieghiamoci ugualmente con chiarezza in proposito, perchè dalle altre disposizioni che riguardano i cani non si traggano enormi conseguenze.

Vorrei, per esempio, pregare il collega Ginori, che ha interloquuto in questa parte speciale, e che ha una competenza grandissima, di voler spiegare se, anche soppresso il capoverso, posto che un cane si introduca, sconfinando, nella bandita, possa essere eventualmente ucciso, o quanto meno sia passibile di contravvenzione il suo proprietario.

La bandita ha i suoi termini fissi e i cacciatori hanno diritto di battere i terreni circostanti, fino al lembo esterno, accompagnati e aiutati dai loro cani; ove da questo lembo esterno sconfinassero (e i cani, ch'io mi sappia, non possono essere tenuti a leggere le tabelle), che colpa può farsene ai loro padroni? Mi pare adunque debba restare agli atti di questa discussione, che, essendo anche tolto quel capoverso, si intende che non si potrà far colpa al cacciatore, che caccia fuori o nei limiti della bandita, se il suo cane sconfinerà nella cerea, o, inseguendo la selvaggina sconfinerà, nel sacrario del terreno riservato.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. La questione verte sul voler stabilire un limite fisso e prestabilito per le distanze tra i pali che devono avere in cima le tabelle indicanti la riserva di quel fondo per caccia. Nel disegno di legge era indicata la distanza di 200 metri, il senatore Figoli e qualche altro collega vorrebbero una distanza mag-

giore, anche a 500 metri. L'egregio relatore volendo conciliare le opinioni propone che siano collocati a tale distanza che si possano vedere dall'uno all'altro: ma, se si riflette per un momento, questo metodo in alcuni casi di terreni montuosi, boschivi, che hanno delle profonde sinuosità, non è possibile. Così a me pare che nessuna delle proposte possa rispondere al fine che si deve prefiggere il legislatore. La necessità delle tabelle su pali infissi si riconosce come mezzo per avvertire che quel terreno è riservato; così a me pare che debbono essere adibiti tanti pali quanti sono strettamente necessari; la distanza può variare. Come dissi si vuol portare la distanza a 500 metri e non si pensa che il divieto si può richiedere ed ottenere per un terreno anche di mezzo chilometro di perimetro, ed in questo caso ci vorrebbe un palo in un solo punto che sarebbe invisibile. Da ciò devo concludere che questo deve esser disciplinato dal regolamento.

Il proprietario deve fare la domanda per ottenere il diritto della riserva, e sa che deve apporre dei segnali, l'autorità amministrativa nel far la concessione indicherà il numero dei pali colle tabelle e la distanza richiesta dalle condizioni topografiche del terreno.

Per queste brevissime considerazioni mi permetto di pregare l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di rimandare al regolamento lo stabilire le distanze che devono avere i pali tra di loro, stabilendo solo norme generali, ma affidando all'autorità che fa il decreto di concessione della riserva, lo stabilirne il numero dei pali e distanza, caso per caso.

GINORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINORI. A me sembra che si dia troppa importanza a questa questione dei cartelli, perchè bisogna considerare che il cacciatore che non conosce il terreno di caccia è una eccezione. Voi sapete benissimo che in generale i cacciatori sono persone del luogo, che sanno meglio forse del proprietario stesso i confini delle varie proprietà, e quindi quando è stata fatta la doverosa pubblicazione e sono stati apposti alcuni cartelli, state pur sicuri che tutti i cacciatori del vicinato sanno perfettamente dove possono e dove non possono andare a caccia; quindi questa questione dei cartelli non ha una grande importanza. Ma per conciliare le opinioni che

sono state emesse su questo argomento, io credo che varrebbe la norma che da un segnale si potesse vedere l'altro, perchè, come diceva benissimo poco fa l'oratore che mi ha preceduto, le esigenze del terreno possono consigliare distanze minori o maggiori della misura fissa stabilita.

Ora per la questione dei cani, onorevoli colleghi, una volta che voi avete stabilito il diritto alla riserva dovete impedire l'accesso ai cani da caccia...

Voci. È concordato.

GINORI... Essendo concordato anche questo, non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Codronchi.

CODRONCHI. Appoggio interamente ciò che ha detto il senatore Parpaglia. Questa questione della distanza è materia di regolamento, ed io proporrei che l'articolo fosse così concepito:

« Lungo il perimetro della proprietà costituita in riserva di caccia il possessore dovrà apporre delle scritte dalle quali consti al pubblico il divieto d'introdursi nel fondo ». *Di 200 in 200 metri* sono le parole da sopprimersi. Quando si farà il regolamento, si terrà conto di questa discussione e si potrà, secondo che in pianura o in collina, stabilire la misura delle distanze.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Sempre per il desiderio di trovare una via di conciliazione, farei quest'ultima proposta nella speranza che i ministri ed il Senato la vogliano accogliere. La proposta che io farei, è questa, che si dicesse: « Lungo il perimetro della proprietà costituita in riserva di caccia, il possessore dovrà apporre dei pali con delle scritte dalle quali consti il divieto d'introdursi nei fondi ». Poi il regolamento determinerà la distanza che dovrà esservi tra palo e palo.

In quanto al penultimo comma, quello relativo al permesso del passaggio dei cani, debbo dichiarare che era una novità che aveva messo l'Ufficio centrale, ma che ora ritira.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 9 *bis* con le correzioni che gli sono state apportate durante la discussione.

Art. 9 *bis*.

Il divieto di cacciare può essere espresso e costituire la bandita o la riserva quando sia reso pubblico nei modi che saranno stabiliti dal regolamento e con l'osservanza delle seguenti condizioni.

Ogni proprietario deve dichiarare all'autorità governativa della provincia ove è sita la sua terra di voler fare riserva di caccia di tutta o parte della sua proprietà, assoggettandosi al pagamento della relativa tassa di centesimi 10 per ettaro.

La riserva di caccia è legalmente costituita dopo aver adempiuto a quanto è detto nel precedente paragrafo e dopo inserzione nel foglio ufficiale per gli atti della provincia.

Lungo il perimetro della proprietà costituita in riserva di caccia, il possessore dovrà apporre dei pali con delle scritte dalle quali consti al pubblico il divieto d'introdursi nel fondo.

Il regolamento determinerà la distanza da palo a palo.

I Comuni aventi proprietà patrimoniali atte a rendersi riserve di caccia, potranno domandare che tali siano dichiarate; saranno esenti dalla tassa di riserva, e dovranno affittare il diritto di caccia.

Le riserve di allevamento e di ripopolamento rientreranno nella disposizione di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 9.

Pongo ai voti quest'articolo. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'articolo 16.

Art. 16.

Chi esercita la caccia senza licenza è punito con ammenda dal triplo al quintuplo della tassa fissata per il permesso di cui egli dovrebbe essere munito, salvo le penalità stabilite dal Codice penale; allo stesso modo è punito chi senza licenza porti il fucile per difesa personale o rivoltella o il bastone animato.

Chiunque esercita la caccia in tempo di divieto o violi i termini stabiliti dall'art. 5 è punito con ammenda da L. 50 a L. 300.

Nella stessa ammenda incorrono i contravventori alle disposizioni degli art. 6 ed 8.

I contravventori alle disposizioni dell'art. 4

sono puniti con le ammende per ciascun comma qui sotto notate:

contravventori alle disposizioni del comma *a*) da L. 20 a L. 50;

contravventori alle disposizioni dei comma *b*) e *c*) da L. 20 a L. 100;

contravventori alle disposizioni dei comma *d*), *e*), *f*) ed *m*) da L. 50 a L. 300;

contravventori alle disposizioni del comma *g*) con L. 100 e 300 per ogni capo rispettivamente;

contravventori alle disposizioni del comma *h*) da L. 100 a L. 300;

contravventori alle disposizioni del comma *i*) da L. 200 a L. 500;

contravventori alle disposizioni del comma *k*) da L. 100 a L. 200.

I contravventori alle disposizioni dei comma *a*) *b*), *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 9 sono puniti, a querela di parte, con ammende da L. 100 alle 300, salvo l'azione civile in caso di danni.

Al possessore di un fondo che si arbitri di mettere i segnali di caccia riserva, senza avere ottemperato al disposto dell'art. 9 sarà inflitta un'ammenda eguale al quintuplo della tassa che dovrebbe pagare.

Se il possessore di una riserva di caccia legalmente costituita si arbitri di cacciare o di far cacciare in tempo di divieto o con mezzi non consentiti dalla presente legge, sarà passibile di un'ammenda eguale al decuplo della tassa annuale, ed in caso di recidiva perderà il diritto alla riserva di caccia.

I proprietari solidamente con coloro che per qualsiasi motivo hanno in custodia, sia pure momentanea, dei cani indicati all'art. 16, qualora incorrano nella contravvenzione ivi indicata, sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 100.

Agli agenti chiamati a vigilare la caccia è inflitta una pena doppia di quella normale, in caso d'infrazioni che essi commettono alle disposizioni della presente legge.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Ho domandato la parola soltanto per pregare l'onor. Presidente di notare anzitutto che in questo articolo c'è un errore di stampa.

Nell'articolo si dice: « I contravventori alle disposizioni dei commi *d*) *e*) *f*) ed *m*); invece della lettera *m*) va messa la lettera *l*).

Poi alla pagina 27, al terzo alinea del secondo capoverso, dove si leggono le lettere *a*) *b*) *c*) *d*) ed *f*), invece di *f*) va messa la lettera *e*). Questi sono due semplici errori di stampa da correggere.

Poi, allo stesso capoverso, dopo la lettera *e*) vengono le parole dell'articolo 9, e qui vi bisogna aggiungere: « e dell'articolo 9 *bis* ».

PRESIDENTE. Sta bene, terremo conto di queste correzioni materiali.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Non sono un cacciatore di uccelletti, ma qualche volta vado semplicemente a caccia delle farfalle di dritto penale che svolazzano nei progetti di legge. (*ilarità prolungata*).

A me sembra che il sistema penale di questa legge, che incomincia appunto con l'articolo 16 ora in discussione, non sia perfettamente corretto. Anche in questo progetto di legge si fa una certa confusione fra l'ammenda e la multa, come se queste due pene non corrispondessero a due ordini diversi di reati. L'ammenda punisce le contravvenzioni, la multa punisce i delitti.

Nell'art. 16 si parla, ed in quasi tutti i casi correttamente, di ammende; ma poi nell'art. 20 le ammende, delle quali si parla negli articoli precedenti, si chiamano multe, e nella rubrica apposta all'art. 25, si parla del reparto delle multe. Conviene evidentemente mettere d'accordo questi articoli, e soprattutto metterli di accordo col Codice penale. Ora nell'art. 16, io trovo che l'ultima figura di reato preveduta, quella degli agenti chiamati a vigilare la caccia, cui è inflitta una pena doppia della normale, in caso d'infrazione che essi commettano alla presente legge, debba costituire una figura di delitto e non di semplice contravvenzione. Quando gli agenti, chiamati a vigilare sull'osservanza di una legge, essi stessi la infrangono, si deve in ciò riconoscere un vero delitto, il quale va punito per conseguenza con un ordine di pene diverso da quello preveduto nella parte precedente dell'articolo; non già col semplice raddoppiamento dell'ammenda; ci vuole la multa, e forse qualche cosa di più.

Trovo in questo stesso articolo, che per il possessore della riserva di caccia si comminano pene di natura del tutto particolare, e, a parer

mio, male corrispondenti all' indole del reato da lui commesso.

Si dice: « Se il possessore di una riserva di caccia, legalmente costituita, si arbitri di cacciare o di far cacciare in tempo di divieto o con mezzi non consentiti dalla presente legge, sarà passibile di un'ammenda eguale al decuplo della tassa annuale, e in caso di recidiva, perderà il diritto della riserva di caccia ».

Ove questi reati siano commessi da persone, che non sono proprietarie delle riserve, noi troviamo comminate pene che arrivano in alcuni casi fino a cinquecento lire di ammenda; se sono invece commessi più gravemente da colui che ha ottenuto la riserva del fondo e che è meno controllato, voi lo punite soltanto col decuplo della tassa annuale; ora, siccome la tassa è di dieci centesimi per ettaro, per un fondo di cento ettari lo punirete con cento lire.

Io non so se gli autori di questo comma dell' articolo, che sono i commissari dell' Ufficio centrale, abbiano inteso di imporre queste pene, oltre l' applicazione della pena normale; ma se così fosse, bisognerebbe dirlo espressamente, perchè siamo in materia penale, e non si può per via d' interpretazione sommare due pene diverse. Grave è poi pel caso di recidiva dire che il contravventore perderà il diritto alla riserva di caccia. Temo che sia troppo; ma in ogni modo ciò potrà aggiungersi ad una pena, ma non può mai costituire di per sè una pena indipendentemente da un' ammenda o da una multa, che dobbiate infliggere secondo la natura del reato.

Io credo quindi che si dovrebbe notevolmente modificare questo articolo; ma non oso proporre la modificazione in questo momento, perchè si tratta di determinare pene, che vanno proporzionate a tutte le altre pene che sono comminate per le varie figure di reati preveduti. Richiamo perciò l' attenzione del ministro e dell' Ufficio centrale sulla necessità di queste correzioni.

Aggiungo ancora una osservazione di natura diversa.

Nella prima parte di questo articolo 16 io trovo comminata la pena per una figura di reato, che non ha nulla a che fare colla caccia e che esce completamente dalla materia di questo progetto di legge. Dice l' articolo: « Allo stesso modo è punito chi senza licenza porta il fucile

per difesa personale, o rivoltella, o bastone animato ». È una disposizione che in questa legge è addirittura *fuggitiva* come diciamo noi romanisti; si tratta di un articolo che deve stare nella legge di pubblica sicurezza. Andarlo a mettere nella legge per la caccia mi pare assurdo. Io proporrei quindi la cancellazione di questa parte dell' art. 16 ed il rinvio a quell' altra sede, dove tuttavia credo che già si trovi.

Sicchè, conchiudendo, proporrei di cancellare questa parte del primo comma dell' art. 16, di modificare quella parte in cui si parla delle contravvenzioni dei possessori di riserve di caccia, e di punire con una pena propria del delitto, e non già della contravvenzione, gli agenti chiamati a vigilare la caccia che manchino alla osservanza del proprio dovere, anzi commettano i reati che devono impedire agli altri.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Ringrazio il senatore Scialoja delle osservazioni fatte e lo pregherei di formulare egli stesso gli emendamenti alle varie disposizioni.

Voci. A domani.

COLONNA F., *relatore*. Quanto all' osservazione che ha fatta al 1° comma e che riguarda il fucile per difesa personale, rivoltelle e bastone animato, confesso la verità, anche a me ha fatto una certa impressione, ma si compiaccia di osservare che questa dizione dell' Ufficio centrale è identica a quella del progetto ministeriale, e questo dipende dal fatto che si è in questa tabella creduto di portare i permessi relativi ad armi lunghe e corte.

Quanto agli altri punti, se l' onor. Scialoja crede di portare degli emendamenti, l' Ufficio centrale sarà felicissimo di poterli accettare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L' onor. Scialoja si è riservata la caccia speciale delle « farfalle giuridiche ». E ha fatto bene. Questa legge è stata presentata prima della legge contro le sofisticazioni delle materie agrarie; e io presi l' impegno allora che la parte penale delle leggi l' avrei fatta studiare da persone specialmente competenti in questa ardua materia delle contravvenzioni, multe, am-

mende, ecc.; però devo dichiarare che la Commissione che studiò il progetto di legge sulla caccia che ho presentato al Senato, per seguire il desiderio anche di alcuni senatori, richiese un magistrato specialista, e fu messo a sua disposizione, dal ministro di grazia e giustizia. In questa redazione così difficile di articoli relativi a materia penale pecuniaria, qualche cosa sfugge sempre; di più, il senatore Scialoja è esaminatore così acuto che non tutti facilmente superano un suo esame. Egli già si dice specialista di caccia penale.

Aggiungo una dichiarazione perchè non creda il Senato che in quest'articolo di legge vi sia una materia (porto d'armi a difesa) che non ha collegamento con le disposizioni sulla caccia.

È vero, onor. Scialoja, che non è cosa dipendente dalla caccia, ma bisogna che ricordi che la tabella annessa a questa legge, e portante le tasse delle concessioni, è la tabella della legge generale delle concessioni governative, e fu riprodotta qui per comodo e per dare unità alla materia. E siccome quella tabella parla di porto di fucile « per uso di caccia e per difesa personale », non si poteva distinguere una cosa dall'altra. Il fucile è usato per la caccia o per difesa personale. Ecco come viene questo comma che pare non sia pertinente alla materia.

Come dissi, sono pronto a seguire gli emendamenti del senatore Scialoja, perchè ricordo che fu già migliorata una legge, e felicemente, la volta passata, e credo che ridurremo a buon sistema anche questa parte speciale. Lo ringrazio degli emendamenti che vorrà presentare, dolente solo (mi scusi) che non ce li abbia fatti pervenire un po' prima, perchè forse saremmo già d'accordo, come fummo d'accordo nel mese scorso. Anche l'Ufficio centrale non ebbe osservazioni dinanzi a sè.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Sarebbe opportuno di sospendere l'art. 16, per dar tempo al senatore Scialoja di presentare i suoi emendamenti.

BARRACCO R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARRACCO R. Poichè quest'articolo si vorrebbe sospendere, vorrei che tutte le opinioni fossero manifeste, affinchè la Commissione possa tenerne conto. Ora a me pare che il comma

di quest'articolo, dove si dice che il possessore della riserva di caccia incorre in certe penalità, dica cosa esagerata; perchè questo possessore non solamente dovrebbe pagare quello che pagherebbero tutti gli altri individui che commettersero lo stesso reato, ma perde anche un diritto. Proporrei la soppressione del comma.

Nel rivedere quest'articolo si tenga presente che le penalità non possono nemmeno essere definite: la penalità verrebbe ad essere in relazione della tassa che si paga, non già del reato che si commette, perchè chi ha un'estensione maggiore di terreno paga una tassa maggiore. Dall'altro lato bisogna anche guardare all'arbitrio cui può dar luogo questo comma, perchè la penalità è minacciata a chi dà il permesso di cacciare o di far cacciare nel tempo di divieto. Ora è difficile di avere la prova che colui che ha cacciato nella riserva privata, in tempo di divieto, lo abbia fatto col consenso del proprietario e con mezzi non consentiti dalla presente legge. Trovare un laccio teso in una proprietà non vuol dire che questo lacciuolo sia stato messo dal proprietario, può forse anche essere teso appositamente da un estraneo per insidiare il proprietario. Per conseguenza mi pare che sia un articolo di penalità esagerato.

Non sarebbe forse male di sopprimerlo addirittura, o di lasciare che le penalità siano le stesse, perchè tutti siamo eguali dinanzi alla legge. Si potrebbe anche, se volete dare una penalità maggiore al proprietario della riserva, dire: in questo caso la penalità sarà doppia. Così avrete qualche cosa di sicuro, di definito e non si resterebbe nel vago e nell'indeterminato. Raccomando si tenga conto di questa mia osservazione nella compilazione del nuovo articolo.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Io aspetterei a rispondere quando avrò sott'occhio l'emendamento proposto dall'onor. Scialoja, il quale molto probabilmente soddisferà e il senatore Barracco e l'Ufficio centrale e il signor ministro.

PRESIDENTE. Allora l'art. 16 rimane sospeso. Passiamo all'art. 17 che rileggo:

RECIDIVA.

Art. 17.

Tutte le norme indicate dal Codice penale riguardanti la imputabilità sono applicabili alla presente legge.

Si considera recidivo colui che, dopo una sentenza di condanna e non oltre i cinque anni da che la pena fu scontata o la condanna fu estinta, commise altro reato di contravvenzione alla presente legge. In tal caso la pena da applicare sarà aumentata del doppio.

(Approvato).

PRESCRIZIONE.

Art. 18.

L'azione penale è prescritta col decorso di sei mesi a partire dal giorno del reato, ferme stanti per il rimanente le regole stabilite dal Codice penale.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io propongo l'abolizione di questo articolo 18.

Questo articolo non è necessario, perchè per la massima parte delle contravvenzioni qui previste il Codice penale dispone egualmente. Chè se poi vi sono alcuni reati più gravi, per questi io non vedo la ragione di ridurre a sei mesi la prescrizione.

Mi pare che possiamo rimettercene completamente alle disposizioni generali del Codice penale; cosa del resto sempre utile, quando non ci sono gravissime ragioni per allontanarsene.

COLONNA F., *relatore*. Me ne rimetto perfettamente all'onor. ministro.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Va bene. Allora rimane soppresso l'art. 18.

Passiamo all'art. 19.

SOLIDARIETÀ.

Art. 19.

Coloro che avranno commesso congiuntamente violazioni alle leggi sulla caccia, saranno

condannati solidalmente alle multe, danni, spese e interessi.

SCIALOJA. Io proporrei la soppressione anche di questo articolo.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Data la premessa, viene anche la conseguenza che questo articolo venga soppresso.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora all'art. 20, che diventerebbe 18. Ma della numerazione se ne terrà calcolo in occasione del coordinamento.

Art. 20.

Le penalità comminate dalla presente legge sono applicate indipendentemente da altri reati che possano sorgere dal medesimo contesto di azione, salve le regole prescritte dal titolo VII del Codice penale.

Le ammende per infrazioni in materia di caccia e di porto d'arma sono convertibili nell'arresto ai sensi dell'art. 24 del Codice penale.

PRESIDENTE. Parmi che sarebbe meglio dire nel 1° comma: « salve le regole prescritte dal libro I, titolo VII del Codice penale ».

COLONNA F., *relatore*. Sarà forse opportuno sospendere la votazione di questo articolo perchè è connesso con l'art. 16, che è rimasto sospeso.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora l'art. 20, è rinviato all'Ufficio centrale.

RESPONSABILITÀ CIVILI.

Art. 21:

Oltre alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del Codice penale, i genitori e le altre persone indicate dall'articolo 1153 del Codice civile, sono civilmente responsabili, ai termini dell'articolo stesso, delle contravvenzioni di caccia anche per l'ammontare delle pene pecuniarie.

Simile responsabilità hanno i proprietari che conducono direttamente il proprio fondo, gli affittuari, mezzadri, coloni, per i lacci, tagliole, piediche, gabbiuzze e simili istrumenti che saranno trovati collocati nei terreni coltivati o coltivabili sui quali essi hanno la vigilanza.

COLONNA F., *relatore*. Di questo articolo l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, propone la soppressione, trattandosi di disposizione che è già contemplata nel Codice civile.

PRESIDENTE. Sta bene. Non facendosi osservazioni l'art. 21 si intende soppresso.

Passiamo all'articolo 22.

EFFETTI DELLE CONDANNE.

Art. 22.

Ogni sentenza di condanna pronunzia la sospensione della licenza, o la inabilitazione ad ottenerla, che può estendersi da due mesi a due anni, tenuta ferma per i recidivi la regola stabilita dall'art. 18.

Ogni sentenza pronunzia la confisca delle armi, munizioni, cani e di qualsiasi istrumento od ordigno, nonchè della selvaggina sequestrata;

ordina la immediata distruzione o vendita degli ordigni a seconda che essi sieno vietati o permessi;

ordina la vendita immediata di tutte le altre cose e animali, secondo le norme stabilite nel regolamento.

Per la selvaggina, per la quale secondo l'articolo 16 non fosse stato provveduto al momento del sequestro, sarà provveduto con la sentenza nel medesimo modo.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Vorrei pregare il Senato a consentire la soppressione, nel secondo comma di questo articolo, della voce « cani ». Veramente al cacciatore portar via le armi, le munizioni e il resto, può dispiacere, ma non gli toccate il cane, potreste con questa disposizione provocare anche un delitto; cerchiamo di evitarlo.

In conseguenza poi di quanto ho detto, proporrei di togliere anche al 4° comma la parola « animali ».

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho chiesto la parola per fare una raccomandazione. Vedo che è preveduto da questo articolo la vendita delle armi, o degli altri oggetti sequestrati, ed io farei la raccomandazione che, nella compilazione del Regolamento, si dicesse che questi oggetti vengono

venduti nel capoluogo della provincia dove furono sequestrati, perchè così potrebbero rendere molto di più che se venduti in altri luoghi.

Tante volte un cacciatore è affezionato al proprio fucile, e andrebbe incontro a qualunque spesa per riaverlo. Se l'arma sarà invece venduta in altri siti non se ne potrebbe ricavare che un prezzo inferiore.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ne terrò conto nel regolamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo art. 22 colle modificazioni proposte dal relatore.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Alle contravvenzioni in materia di caccia è applicato il disposto dell'articolo 101 del Codice penale.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io domando al ministro e all'Ufficio centrale, che ha accettato la formula del progetto ministeriale, che cosa significhi questo articolo, perchè l'art. 101 del Codice penale a cui si fa richiamo, è così concepito: « Quando la legge non disponga altrimenti, nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria non oltre le lire 300 l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale pagando prima dell'apertura del dibattimento una somma corrispondente alla massima pena stabilita per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento ». Se dunque non s'intende far altro che applicare l'art. 101, è inutile scrivere l'articolo proposto nella legge presente, perchè l'art. 101 prevede che in mancanza di speciali disposizioni si applichi ciò che esso prescrive. Se invece s'intende che si possa fare l'offerta del massimo dell'ammenda, anche se questa è superiore alle 300 lire, come in alcuni casi è comminata nel presente progetto di legge, allora bisogna dirlo espressamente, perchè non basta il richiamo dell'art. 101, il quale prevede solo il caso di pena non superiore alle lire 300. Dunque l'articolo o è inutile e bisogna sopprimerlo, o è oscuro e bisogna modificarlo.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Rava.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credo che questo articolo debba essere inteso nel senso della seconda ipotesi fatta dal senatore Scialoja. Quindi dovrebbe essere mantenuto, perchè rappresenta appunto una estensione dell'art. 101, da cui si sperano buoni effetti.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Mi permetto solo di osservare che i termini generali dell'articolo a me pare eliminino le difficoltà e i dubbi sollevati dal senatore Scialoja.

Nell'articolo è detto: « alle contravvenzioni in materia di caccia ». In questa frase sono incluse tutte le contravvenzioni stabilite in questa legge. Se così non fosse, sarebbe perfettamente inutile questo articolo, perchè esisteva la legge comune. La dizione è stata adottata con forma così generica appunto per comprendere anche quelle contravvenzioni le quali importino una spesa superiore a L. 300.

Però, siccome essere troppo chiari non nuoce mai, così per parte mia non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento che sia per proporre il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Allora io propongo la seguente aggiunta: « anche se la pena superi le 300 lire ».

Debbo dire che quest'aggiunta è anche consentita dall'onor. ministro.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora rileggo l'articolo 23 con l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale e dal senatore Scialoja.

Art. 23.

Alle contravvenzioni in materia di caccia è applicato il disposto dell'articolo 101 del Codice penale, anche se la pena superi le 300 lire.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene in discussione l'articolo 24 e ne darò lettura nella dizione concordata fra l'Ufficio centrale ed il ministro.

REPARTO DELLE MULTE.

Art. 24.

Le somme ricavate dalle pene pecuniarie e dalla vendita delle armi, munizioni, ordigni e istrumenti confiscati, saranno versate nella Cassa del Ministero di agricoltura, e costituiranno un fondo speciale da ripartire per metà tra gli agenti che hanno accertate le contravvenzioni, compresi anche i carabinieri Reali e gl'impiegati del dazio consumo.

Le regole per la riscossione e pagamento saranno determinate dal regolamento.

Dal detto fondo speciale, in caso di insolvenza del condannato e dei responsabili civili e di nessun retratto dalla vendita di cose confiscate, sarà assegnato dal ministro di agricoltura, industria e commercio un premio in danno per ogni contravvenzione e per ogni contravventore agli agenti scopritori.

Lo stesso premio si concederà quando in caso di amnistia o d'indulto non sianvi oggetti confiscati da vendere.

La parte rimanente di questo fondo speciale sarà erogata dal ministro di agricoltura per sussidi e spese in relazione ai fini cui mira la presente legge.

Chi approva quest'articolo nella nuova redazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TENUTE DI S. M.

Art. 25.

Le tenute di proprietà di S. M. il Re e quelle altre ove presentemente esercitansi la caccia Reale sono riservate di diritto e non sono contemplate nelle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

È istituita una Commissione permanente consultiva presso il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e presieduta dal direttore generale d'agricoltura.

Questa Commissione sarà composta di tredici membri rappresentanti delle regioni d'Italia e di due zoologi nominati per Regio de-

creto e sarà udita in tutti i provvedimenti che il ministro ritenesse prendere in ordine alle disposizioni di cui è oggetto la presente legge.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Io domanderei al relatore dell'Ufficio centrale come questi tredici membri, rappresentanti delle regioni d'Italia, saranno nominati.

COLONNA F., *relatore*. Per decreto Reale.

MELODIA. Nell'articolo è detto: « che questa Commissione sarà composta di 13 membri rappresentanti le varie regioni d'Italia e di due zoologici nominati per Regio decreto » ecc. ecc. Quando si parla di una Commissione in cui vi sono rappresentanti e zoologi nominati per decreto Reale, potrebbe intendersi che i zoologi siano nominati per decreto Reale, e i rappresentanti dai rappresentati.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Tutti saranno nominati per decreto Reale, come è stabilito per la legge della pesca; si può aggiungere la parola « tutti », prima di « decreto Reale ».

MELODIA. Allora va bene.

COLONNA F., *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo 26 con l'aggiunta proposta dall'onor. ministro, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

Coll'andata in vigore della presente legge, saranno abrogate tutte le leggi speciali, attualmente vigenti in materia di caccia e relativi regolamenti e decreti, nonché tutte le altre leggi, regolamenti e disposizioni nella parte riguardante la caccia, sia per quanto la presente legge ha stabilito, sia per le disposizioni contrarie alla legge medesima.

COLONNA F., *relatore*. L'Ufficio centrale propone a questo articolo la soppressione delle parole: « sia per quanto la presente legge ha

stabilito, sia per le disposizioni contrarie alla legge medesima ».

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 27 nel senso modificato dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 28.

Con regolamento approvato per decreto Reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora viene la proposta dei signori Ginori, Tasca-Lanza, ed altri, così concepita:

« Disposizione transitoria.

« Per la durata di tre anni dalla promulgazione della presente legge resterà inibito qualsiasi genere di caccia esercitata con reti ».

DE MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO. È desiderio, credo comune a tutti, che questa laboriosissima legge, non solo sia votata dal Senato, ma trovi anche simpatico accoglimento nella Camera dei deputati.

Ora io credo che uno dei provvedimenti contenuti in questa legge possa non far trovare nell'altro ramo del Parlamento un simpatico accoglimento alla legge presente.

Il principio che dovrebbe ispirare la legge è quello di unificare tutte le disposizioni che riguardano la caccia nelle varie regioni d'Italia con un unico intento di giustizia e di equità; ma credo invece che una disposizione la quale sopprima l'uso delle reti nel Mezzogiorno principalmente di Italia, e non si estenda alle altre parti d'Italia, possa fare acquistare a questa legge un carattere quasi ispirato a parzialità.

Quantunque sia stato per 15 anni rappresentato appunto di una regione che faceva e continua a fare larghissimo uso delle reti per le quaglie, non ho pensato un momento di sollevare una tale questione, perchè ritengo giustissimo che si cessi da queste stragi di uccelli contrarie agli interessi della agricoltura ed anche, lasciate che lo dico, a un senso di civiltà. E così non ho aperto bocca nella discussione di

questa legge per parlare in favore di un interesse industriale della provincia di Napoli e che non è secondario rispetto a quello di altre parti d'Italia. Ma quelle stesse ragioni che il mio carissimo amico il ministro del tesoro, l'onor. Carcano, adduceva ora per dare carattere di industria quasi necessaria ad alcuni speciali modi di prendere gli uccelli nell'alta Italia, quelle stesse ragioni sussistono anche per l'industria che si pratica per Napoli.

Capisco che noi possiamo fare e facciamo sacrificio di un interesse, o di alcuni individui o di alcune classi di persone nelle nostre provincie, ma questo sacrificio noi facciamo unicamente davanti un interesse generale, e che, però è necessario che si compia comunemente in tutte le parti d'Italia.

Io quindi mi associo alla proposta fatta dall'onor. senatore Ginori nello scopo che almeno durante il periodo di un triennio sia sospeso in tutta l'Italia l'esercizio di questa speciale industria che è contraria all'agricoltura e contraria anche a quel senso di civiltà che ho ricordato; e prego il Senato di volere fare benevolè accoglimento alla nostra proposta. Se dovess'essere altrimenti dubiterei che quello spirito di sacrificio che naturalmente ispira noi in questo ambiente sereno, domini altresì gli animi nell'altro ramo del Parlamento e temo invece che i rappresentanti della regione che si vedranno lesi e in modo eccezionale, mentre altre parti d'Italia non avranno lo stesso danno, si potranno collegare in modo da fare naufragare una legge che pure uno spirito di comune concordia ci ha fatto, dopo tanto lavoro, portare a una buona conclusione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io volevo parlare sopra un argomento completamente diverso, ma che forse sarebbe meglio esaurire prima di questo.

Io vorrei proporre un articolo di somma necessità. La legge non prevede il giorno della sua entrata in vigore. Non è possibile che una legge di questa natura entri in vigore quindici giorni dopo la sua promulgazione. Bisogna dirlo nella legge. Io proporrei un articolo aggiuntivo così concepito: « La presente legge entrerà in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento ».

Infatti è anche impossibile che la legge en-

tri in vigore senza il regolamento, poichè noi abbiamo rinviato al regolamento parecchie disposizioni essenziali.

Il Governo farà in modo di emanare il regolamento in quella stagione, in cui sia più facile applicare la legge stessa due mesi dopo.

GINORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINORI. Per quanto si riferisce alla promulgazione della legge, sarei d'avviso che, con un articolo transitorio, si dovesse stabilire che essa vada in vigore all'apertura di caccia dell'anno prossimo, lasciando così il tempo necessario per la compilazione del regolamento, e perchè queste norme possano essere fatte conoscere dovunque.

E allora l'applicazione dell'articolo transitorio da me proposto avverrebbe per tre anni consecutivi dalla data indicata.

Io non tratterò il Senato, stante l'ora ormai tarda, nel dimostrare l'utilità pratica della mia proposta.

Ancora io rammenterò i sacrifici che porterà questa disposizione alla regione nostra, perchè in Toscana è vecchia costumanza di dedicarsi, nelle miti giornate autunnali, alla caccia colle reti, all'*aucupio*; è una passione molto comune e capisco che sarà un sacrificio per la regione nostra rinunziarvi; ma dobbiamo avere in mente interessi più elevati.

Noi dobbiamo convincerci che la nostra agricoltura è minacciata seriamente nelle sorgenti della sua ricchezza. Noi, ogni anno che passa, vediamo addensarsi sempre nuovi flagelli su questa disgraziata agricoltura. Rammenterò cosa fu fatto dall'Inghilterra in Egitto, quando, alcuni anni dopo l'occupazione, si vide minacciato seriamente il raccolto del cotone: un insetto nuovo apparve che distruggeva questo raccolto che è la principale risorsa agricola di quel paese. Fu scoperto che codesta distruzione avveniva per opera di un insetto che era cibo precipuo di una qualità di uccelli la quale si era fatta molto rara in seguito alla caccia spietata organizzata dagli Arabi in codeste regioni. Prima della frequenza degli europei in Egitto, la caccia a codesto uccello non esisteva; ma, quando l'emigrazione temporanea europea vi si diresse su larga scala, avvenne che, per la richiesta di codesta selvaggina, gli Arabi si dessero a cacciarlo spietatamente, e per conse-

guenza si ebbe la moltiplicazione degli insetti che minacciavano il raccolto del cotone.

Subito si corse alla difesa, ed il Governo impedì la caccia di codesto uccello. Ebbene, dopo pochi anni, il pericolo è completamente scomparso e così abbiamo la prova di quanto vale il correre efficacemente al riparo, servendosi di quei mezzi provvidi che la natura ha messo a nostra disposizione. Nè io credo, per esempio, che la mosca olearia e tanti altri flagelli possano essere facilmente contenuti e combattuti con i premi che si sogliono dare dalle Camere di commercio e dal Governo al felice inventore di qualche mezzo per combatterli.

Le 60,000 lire che la Camera di commercio di Bari, d'accordo col Governo, ha stanziato a questo scopo, resteranno per lunghi anni ancora nelle Casse dell'erario; non sono codesti mezzi che potranno liberare l'Italia da questo flagello.

Di fronte al grande interesse dell'agricoltura, e qui mi rivolgo specialmente all'onorevole ministro, che è vigile tutore e intelligente cultore anche della scienza agricola, raccomandandogli caldamente di imporre al paese il sacrificio della caccia colle reti. Il sacrificio che noi andiamo a fare è limitato per la durata di due anni, ma è una esperienza che conviene che il paese faccia. Tutti ne supporteremo un po' l'aggravio, e forse avremo anche vivaci rimostranze per il provvedimento che abbiamo da adottare, ma io proprio vi prego, onorevoli colleghi, di accondiscendere a questa domanda che io vi faccio. Tentiamola questa esperienza, e l'onorevole ministro non voglia opporsi a questo voto che io credo diviso dai miei colleghi del Senato.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Dovessi anche restare io solo contro Toscana tutta, mi opporrei sempre alla presa in considerazione di questo emendamento. Speravo, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, che ormai fosse una cosa definita. Ma una proposta che sconvolge una quantità di interessi, una proposta tanto radicale non si può accogliere da un momento all'altro, e senza alcuna preparazione per discuterla.

L'onorevole De Martino ha poi accennato quasi a una differenza fra regione e regione; ma nessuno impedisce a tutto il resto della penisola di mettere roccoli e bressanelle, o altri

sistemi di uccellare, come vi sono in alta e media Italia.

Oltre a ciò ho poi sentito parlare dall'onorevole Ginori del pericolo della mosca olearia, che sarebbe evitata col proibire questi roccoli e bressanelle. Io rispetto moltissimo le sue opinioni, però devo notare che vi sono viceversa poi degli uccelli che sono presi nei roccoli e nelle passate, che noi abbiamo abolite, i quali rovinano perfettamente le olive.

Quando capita un certo numero, per esempio, di frosoni sopra un oliveto, da quell'oliveto si ricava poco o nulla.

Io credo che, limitando le uccellande a quei tali sistemi e metodi che escludono le passate nelle gole e nelle valli, si sia perfettamente tolto quel pericolo a cui accennavano l'onorevole De Martino e l'onorevole Ginori. Io quindi pregherei i due onorevoli preopinanti, nonchè gli altri che hanno proposto questo sistema draconiano, che se si approvasse ferirebbe molte regioni d'Italia, di non insistere e di accontentarsi di questo passo già molto importante che si fa verso l'abolizione delle reti, e che consiste nell'abbandono delle reti verticali nelle passate delle strette dei monti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tasca-Lanza.

TASCA-LANZA. Io ho domandato la parola perchè mi pare che il senatore Bettoni abbia accusato la nostra proposta di sconvolgere il sistema della legge. Io credo invece che la proposta la completi e la renda veramente utile all'agricoltura della nostra Italia. E poi credo anche che sia buona per i cacciatori, ossia per gli uccellai, perchè fra tre anni troveranno ben altri uccelli da prendere di quelli che trovano attualmente. Anche in Sicilia vi sono una quantità di reti che ora sono ridotte a prendere delle mosche, e non degli uccelli, perchè gli uccelli, quasi quasi, non esistono più. Non esistono più neanche le pernici, e la caccia, continuando in questo modo, sarà distrutta.

Io prego il Senato perchè voglia accettare la proposta che ho fatta insieme col senatore Ginori.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Signori senatori, prima di tutto rin-

grazio l'onor. senatore De Martino delle dichiarazioni sulla legge che ha voluto fare a chiusura della lunga discussione, e ringrazio anche il Senato che ha voluto, in vari giorni di assiduo lavoro, esaminare, e sviluppare i principi che erano posti in questa mia proposta per una legge che è da molte parti invocata, e che trova anche in mezzo a certi biasimi e scortesie personali (che non sono venute solamente a lei, onor. relatore, ma anche al ministro), trova anche qualche Società di cacciatori, e qualche paese che telegrafa, desiderandone l'approvazione, come ho ricevuto or ora dai cacciatori dell'Astigiano.

Le osservazioni speciali tecniche, che mi ha fatto l'onor. De Martino, io credo che non siano esatte, perchè io non so intendere come sia proibita la caccia nelle regioni che egli ha per lunghi anni rappresentato alla Camera, mentre sia permessa in altri luoghi.

Qui nell'articolo delle tabelle, che abbiamo oggi così faticosamente studiate e approvate, c'è il permesso di cacciare con reti fisse o vaganti, c'è il permesso di caccia con pareti e copertoni.

Io non so spiegarmi (forse perchè, come ho già dichiarato al Senato tante volte, non sono mai stato a caccia, non sono cacciatore, e della tecnica speciale della caccia non mi intendo), come accada il fatto accennato dall'onor. De Martino.

L'onor. senatore Scialoja ha fatto una proposta per l'entrata in vigore di questa legge e ne ha fatta una pure l'onor. Ginori.

Confesso che tra le due preferisco quella dell'onor. Scialoja, perchè dice: « andranno in vigore queste disposizioni sessanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento ». Col regolamento la legge si completa, e sessanta giorni formano un tempo sufficiente, perchè ognuno ne abbia notizia per mezzo dei preavvisi che sono necessari.

Il sistema dell'onor. Ginori di far andare in vigore la legge all'apertura della caccia nell'anno successivo mi pare che si complica con tutte le varietà di tempi di inizio di caccia in vigore, e non sia una disposizione chiara e precisa come quella dell'onor. Scialoja...

GINORI. Ritiro la mia proposta.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. ...Ringrazio l'onor. Ginori, così

semplificheremo anche quest'ultima parte della discussione.

Veniamo in ultimo all'aggiunta desiderata dall'onor. Ginori e da altri senatori. Improvvisamente oggi, mentre si discuteva la tabella delle tasse, ad un punto di essa è venuta fuori la proposta di sospendere per tre anni, e dovunque, come mi pare si dicesse, la caccia colle reti.

Io ho detto allora che mi pareva imtempistica la proposta, perchè desideravo che si discutesse la tabella intiera per fare una strada chiara. Ora è stata ripresentata la tabella che era stata sospesa. Vi sono due problemi: l'uno di utilità per salvar gli uccelli, e quindi la proibizione delle prese grandi che si fanno colle reti, un altro di opportunità, signori senatori. Facciamo ora un passo arditto, sappiamo tutti la difficoltà di questa legge, sappiamo anche quanti interessi siano con essa spostati, ... e noi li abbiamo spostati nell'interesse dell'agricoltura. Abbiamo accresciuto le tasse dove l'agricoltura domandava un valido soccorso ed una maggiore difesa, ed i cacciatori ne hanno certo risentito un danno che supporteranno con sentimento patriottico verso l'agricoltura a cui tutti siamo affezionati. Se oggi aggiungiamo un divieto di tre anni quando la legge non è ancora andata in vigore, facciamo due passi contemporaneamente: primo, la restrizione dell'uso delle reti stabilita dalla legge nuova che verremo ad applicare in tutta l'Italia, per quel sentimento di unità che il Senato ha approvato; secondo, la proibizione improvvisa di queste caccie che in alcune provincie, come ha dimostrato l'onor. Bettoni, e come ha chiarito il mio amico e collega Carcano, sono caccie prevalenti. Questi mi paiono due passi contemporanei per i quali manca l'urgenza assoluta. Facciamo il primo passo, buono e definitivo, di pubblicare una legge unica per l'Italia, facciamo il primo, e facciamo anche il secondo di aggravare le tasse sulle cacce ritenute dannose all'agricoltura; e fermiamoci! Dopo che questa legge sarà pubblicata e andata in vigore, la proposta che oggi è stata fatta al Senato può essere sempre presentata. Quando si dimostri utile per le necessità dell'agricoltura, per la tutela delle piante e dei frutti, il deliberare questa sospensione dell'uso delle reti, lo faremo, ma così il paese farà un passo alla volta, come è accaduto nella Svizzera, nella Germania, e in

ogni altro Stato. Per quella parte storica che ho studiato, e che non volli esporre al Senato, per non fargli perdere tempo, so che queste legislazioni si sono sviluppate procedendo per ordine e non venendo con due provvedimenti a colpire nel tempo stesso i cacciatori e le caccie.

Quanto agli uccelli non ho voluto fare della erudizione, ma ho l'obbligo di sapere quante siano le dispute nella scienza. Io sono convinto che gli uccelli siano utili all'agricoltura, li ho difesi e ho difeso gli interessi dell'agricoltura, e non mi sono guadagnato certamente le simpatie dei cacciatori, i cui interessi d'altro canto ho difeso qui, dimostrando come certo non fosse un fumo di diritto quello di andare a caccia, ma, specialmente nella campagna romana, qualche cosa più concreta che discendeva dai tempi dell'*ager publicus* con una evoluzione giuridica non mai bruscamente interrotta.

Ho cercato di armonizzare gli interessi degli uni e degli altri, domandando al Senato l'ausilio per trovare il punto di equilibrio nella legge. Ma devo osservare al senatore Ginori e agli onorevoli senatori tutti che moltissimi scienziati discutono intorno alla vera utilità degli uccelli nei riguardi dell'agricoltura. Io credo invece a questa utilità di molte specie di uccelli, perchè ne vedo i risultati; ma devo osservare al senatore Ginori che vi sono uccelli di rapina, distrutti anche essi dalle reti e vi sono poi gli uccelli di passo.

Ora, se noi proibiamo la caccia per due o tre anni, gli uccelli passeranno e andranno magari in Egitto; ed allora avremo il fatto, che mi pare si sia già avverato, che degli italiani vadano a caccia in Egitto, perchè dopo un periodo di proibizione ora le riserve hanno prodotto i loro buoni risultati e la caccia vi è, dicono, più copiosa.

Quanto alla mosca olearia, l'onor. Ginori sa che da quattro anni si studia in Francia ed in Italia, e non ancora il rimedio si è trovato ed è incerta la stessa natura del male; che si sono fatti studi di biologia, e che io stesso sono stato costretto a domandare, anche con insistenza, al mio collega del tesoro i mezzi per stabilire due stazioni di studio, una in Toscana e l'altra nell'Italia meridionale, affinchè i migliori scienziati del nostro paese, sino a che non si trovino i metodi di lotta che disgraziatamente non si sono ancora scoperti, ci illuminassero sul modo di

vivere di questa mosca, di propagarsi e di recar danno all'agricoltura, essendo mio intendimento di provvedere perchè possa difendersi l'olivo da questo flagello.

Dopo queste considerazioni, onorevoli senatori, io direi: ma proprio vogliamo in questo momento, vogliamo proprio oggi venir fuori con una doppia serie di restrizioni sulla caccia? Non sarebbe meglio fare prima un tentativo con l'applicazione della legge unica? Poi, se i risultati non fossero quali noi li aspettiamo, o se credessimo che un'azione più forte, più decisiva fosse necessaria, allora dalla esperienza della legge approvata dal Senato avremo la base per un provvedimento di sospensione che sarà la ragionata tutela dell'agricoltura.

In questo momento mi sembra che i due provvedimenti proposti non diano garanzia di felice applicazione della legge, e di utile applicazione degli studi che con tanta dottrina e con tanta fatica il Senato ha fatti in queste lunghe sedute.

Io raccomando quindi ai signori senatori proponenti di tener conto delle considerazioni ch'io faccio, animato come sono dal desiderio di dare una buona volta una legge unica pel nostro paese, e togliere quella strana rifioritura di antichi tempi, che offusca l'armonia, e l'egualianza desiderata da tutti nelle leggi italiane. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ginori.

GINORI. Veramente io devo accettare le raccomandazioni dell'onorevole ministro e lo farò, ma debbo altresì confessare che una volta che il Governo si era convinto della necessità di dover provvedere e coordinare tutti questi argomenti che si riferiscono alla caccia, mi pareva il momento opportuno di prendere una misura, un po' eroica se si vuole, ma che sarebbe stata di indubbia efficacia.

La questione di opportunità però, sollevata dall'onorevole ministro, ha molto valore, ed io la comprendo perfettamente. Quindi sarà il caso di prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e della disposizione che il Governo mostra, di voler tener conto di questa proposta, che il Senato, da quanto ho potuto rilevare, avrebbe accolto certamente all'unanimità.

Questo potrà essere un voto del Senato, perchè, in un prossimo avvenire, si risolva tale

questione, e mi affido alle parole pronunciate dall'onorevole ministro, rimandando a tempo migliore le proposte disposizioni.

PRESIDENTE. Allora non rimarrebbe che l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Scialoja e accettato, mi sembra, anche dal relatore.

COLONNA F., *relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. L'articolo è così concepito:

« La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento ».

Accetta il signor ministro quest'articolo?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per l'esercizio della caccia (N. 27 - *Seguito*).

II. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Di Sambuy, Cavasola, Codronchi, Rossi Luigi e Di Camporeale: Modificazioni all'art. 162 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 maggio 1898, n. 164).

III. Interpellanza del senatore Vacchelli al ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere come si esplichino l'alta tutela attribuitagli dalla legge 17 luglio 1898 sulla Cassa Nazionale di previdenza per gli operai.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 84);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 70);

Approvazione dell'assegnazione straordinaria da iscriversi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per gli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906 per le spese della spedizione militare in Cina e per la loro riduzione (N. 65);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 666,789.34 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative (N. 40);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 27,537.47 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 46);

Trasporto di fondi, riguardanti le pensioni per l'esercizio 1904-905, dal bilancio dei lavori pubblici a quello delle poste e dei telegrafi (N. 90).

La seduta è sciolta (ore 18,15).

Licenziato per la stampa il 23 maggio 1905 (ore 20.).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.